

Leggi Regionali d'Italia

Puglia

L.R. 29-4-2004 n. 6

Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali. Pubblicata nel B.U. Puglia 30 aprile 2004, n. 53.

## L.R. 29 aprile 2004, n. 6 (1).

Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali (2).

- (1) Pubblicata nel B.U. Puglia 30 aprile 2004, n. 53.
- (2) Vedi, anche, la Delib.G.R. 23 settembre 2011, n. 2159.

## **Art. 1** Finalità.

- 1. La Regione, nella cornice dei propri principi statutari, riconosce nello spettacolo una componente fondamentale della cultura, un fattore di sviluppo economico e sociale, un'espressione importante dell'identità dei territori.
- 2. La Regione riconosce, altresì, lo spettacolo quale strumento di comunicazione di arte, di formazione, di promozione culturale, di incontro e dialogo sociale.
- 3. La Regione, con la presente legge, definisce il quadro generale degli obiettivi e le forme del loro raggiungimento, nonché identifica le tipologie di intervento in materia di attività teatrali, musicali, coreutiche, cinematografiche, audiovisive, dello spettacolo viaggiante e circense, garantendo la qualità artistica, il pluralismo culturale e le pari opportunità.
- 4. La Regione favorisce, in materia di spettacolo, la collaborazione tra organismi pubblici e soggetti privati, nonché tra gli stessi organismi pubblici e tra i soggetti privati fra loro, al fine di conseguire la razionalizzazione delle risorse economiche e organizzative.

# **Art. 2** Funzioni della Regione <sup>(3)</sup>.

1. La Regione, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di compiti e funzioni dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e nel contesto normativo degli articoli 23 e 24 della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 24 (Conferimento

di funzioni e compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere, mercati e commercio, turismo, sport, promozione culturale, beni culturali, istruzione scolastica, diritto allo studio e formazione professionale), esercita le funzioni di programmazione e impulso promozionale in materia di spettacolo, con il concorso degli enti locali e sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

- 2. La Regione indirizza e coordina gli interventi in materia di spettacolo avendo riguardo alla produzione, alla circuitazione degli eventi, alla promozione e alla formazione del pubblico e agevola la più ampia partecipazione dei fruitori.
- 3. La Regione assicura azioni equilibrate e omogenee nella promozione, diffusione e circuitazione delle attività dello spettacolo, riservando speciale attenzione alle aree meno servite e svantaggiate.
- 4. La Regione favorisce in materia di spettacolo la collaborazione tra organismi pubblici e soggetti privati, nonché tra gli stessi organismi pubblici e tra i soggetti privati fra loro, anche per utilizzare in maniera proficua le risorse economiche e organizzative.
- 5. La Regione riconosce e offre il proprio sostegno alle eccellenze artistiche che si sono affermate negli ambiti regionale, nazionale e internazionale, sulla base dei criteri che saranno determinati dalla Giunta regionale, sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 6 e la competente Commissione consiliare permanente.
- 6) La Regione offre sostegno all'imprenditoria giovanile nel settore dello spettacolo per la creazione di nuove occupazioni.
- La Regione promuove lo sviluppo e la diffusione dello spettacolo anche attraverso collaborazioni e progetti comuni con lo Stato, le altre Regioni, l'Unione europea, le universitate il sistema economico produttivo e finanziario.
- (3) Ai sensi dell'art. 1, comma 1, L.R. 21 maggio 2008, n. 8 la Regione, nel quadro delle proprie funzioni in materia di spettacolo qui indicate, disciplina le funzioni amministrative in materia di apertura di esercizi cinematografici per la concessione di autorizzazioni alla realizzazione, alla trasformazione e adattamento di immobili da destinare a sale o arene cinematografiche, ovvero alla ristrutturazione o all'ampliamento di sale o arene già attive.

# Art. 3 Funzioni delle Province e dei Comuni.

- 1. Le Province e i Comuni, negli ambiti territoriali di propria competenza e in collaborazione con la Regione:
- a) promuovono la formazione del pubblico e l'attività di spettacolo, anche in relazione a finalità turistiche e di sviluppo locale;
- b) partecipano, in forma diretta o convenzionata, con l'assunzione dei relativi oneri, alla costituzione e gestione di soggetti stabili;

- c) partecipano, anche in forma associata, alla distribuzione della produzione teatrale e musicale sul territorio;
- d) promuovono e sostengono, in accordo con le amministrazioni competenti, la diffusione delle attività di spettacolo per le scuole e le università.
- 2. Le Province e i Comuni concorrono altresì alla definizione dei programmi regionali in materia di spettacolo.
- 2) Le Province e i Comuni, nel contesto della programmazione regionale e negli ambiti territoriali di competenza:
- a) sostengono le attività di spettacolo, raccordandole con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali, per rispondere ai bisogni di cultura e di crescita sociale delle comunità locali;
- b) svolgono, anche tramite forme associative, i compiti attinenti l'erogazione dei servizi per le diverse forme di spettacolo, anche con riguardo alla promozione, programmazione e distribuzione degli spettacoli, avvalendosi di proprie strutture o di strutture di soggetti privati convenzionati;
- c) attuano interventi di creazione, di adeguamento e qualificazione di sedi e attrezzature destinate alle attività di spettacolo, di innovazione tecnologica e di valorizzazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo;
  - d) promuovono la cultura musicale di tipo bandistico, corale e orchestrale.
- 4. Le Province, in particolare, nell'ambito della programmazione regionale, promuovono e indirizzano la formazione del personale artistico, tecnico e organizzativo del settore dello spettacolo, anche in collaborazione con le istituzioni universitarie.
- 5. I Comuni, in particolare, nell'ambito della programmazione regionale:
- a) promuovono le attività di valorizzazione delle tradizioni teatrali e musicali locali;

	orovvedono									
nonché	dalla prese	ente	legge e d	dal relativ	vo rego	lamento	in favo	ore degli	spettaco	oli di
arte va	ria, attività	circe	ensi e spo	ettacoli v	⁄iaggian	ıti.				

## Art. 4

## Tipologie dell'intervento regionale.

- 1) Le finalità e gli obiettivi della presente legge sono perseguiti mediante il sostegno della Regione ai soggetti che operano nel settore dello spettacolo, con riguardo alle seguenti attività:
- a) produzione di spettacoli realizzati da soggetti che insistono e operano stabilmente sul territorio regionale, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore;
  - b) coproduzione di spettacoli anche in ambito nazionale e internazionale;

- c) distribuzione di spettacoli, con particolare riguardo alle produzioni pugliesi;
- d) realizzazione di festival e rassegne finalizzate anche alla promozione dell'identità culturale pugliese;
- e) formazione del pubblico, in particolare giovanile, in collaborazione con gli operatori dello spettacolo, le istituzioni scolastiche e le università
- f) attuazione di forme di sperimentazione, di innovazione e di ricerca dei linguaggi dello spettacolo;
- g) programmazione di qualità relativa al piccolo esercizio cinematografico, ai cinema dei centri urbani e alle sale d'essai riconosciute ai sensi della normativa nazionale;
- h) definizione dei criteri di individuazione delle aree comunali riservate allo spettacolo viaggiante e alle attività circensi.
- 2. La Regione, inoltre, concede contributi per spese di investimento per:
- a) restauro, adeguamento e riqualificazione di sedi, nonché per attrezzature destinate alle attività di spettacolo;
- b) innovazione tecnologica, soprattutto ai fini della promozione e dell'informazione del pubblico;
- c) valorizzazione, catalogazione, conservazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo, con particolare attenzione al patrimonio storico bandistico, nonché a quello del folklore locale.

# **Art. 5** *Programma regionale* (4).

- 1. La Giunta regionale, sentito l'Osservatorio regionale dello spettacolo di cui all'articolo 6, approva il programma triennale in materia di spettacolo (5).
- 2. Il programma triennale prevede:
  - a) gli obiettivi da perseguire;
  - b) le priorità tra le diverse tipologie d'intervento;
  - c) le procedure e le modalità di attuazione degli interventi;
- d) i criteri per la verifica della realizzazione delle attività oggetto degli interventi di cui all'articolo 4.
- 3. La Regione, in attuazione del programma triennale, stabilisce le quote da destinare agli interventi di cui alla presente legge.
- (4) Con Delib.G.R. 13 luglio 2009, n. 1191 e con Delib.G.R. 24 luglio 2012, n. 1497 è stato approvato, ai sensi del presente articolo, il programma triennale

2010/2012 in materia di spettacolo. Vedi, anche, la *Delib.G.R.* 16 ottobre 2012, n. 2061, la *Delib.G.R.* 20 dicembre 2012, n. 2896, la *Delib.G.R.* 26 novembre 2013, n. 2179 e la *Delib.G.R.* 28 dicembre 2016, n. 2206.

(5) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, L.R. 12 agosto 2005, n. 12. Il testo originario era così formulato: «1. La Giunta regionale, sentito l'Osservatorio regionale dello spettacolo di cui all'articolo 6, approva con regolamento il programma triennale in materia di spettacolo.».

## Art. (6)

## Osservatorio regionale dello spettacolo.

- 1. È istituito l'Osservatorio regionale dello spettacolo composto da cinque esperti di nomina regionale, di cui tre designati rispettivamente dall'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) e dall'Unione delle Province d'Italia (UPI) e dall'associazione di categoria maggiormente rappresentativa delle organizzazioni dello spettacolo, nonchè un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dello spettacolo maggiormente rappresentative <sup>(6)</sup>.
- 2. L'Osservatorio rileva ed elabora dati ed elementi tecnici utili alla predisposizione del programma regionale di cui all'articolo 5, in ordine agli operatori e alle attività di spettacolo sul territorio regionale. Fornisce, a richiesta degli enti di cui all'articolo 3, pareri sulle attività ivi descritte.
- 3. I componenti restano in carica tre anni.
- 4. Alla scadenza del mandato l'Osservatorio predispone una relazione sull'attuazione delle finalità della presente legge.

(6) Comma così modificato dall'art. 2, L.R. 28 settembre 2011, n. 23, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

### Art. 6-bis

## Mediateca regionale.

- 1. È istituita la Mediateca regionale.
- 2. La Mediateca acquisisce, conserva e riproduce i materiali cinematografici e audiovisivi prodotti, commissionati o acquisiti dalla Regione nonché la relativa documentazione fotografica e a stampa, riguardanti anche la conoscenza della storia, della cultura e dello spettacolo dei territori della Puglia; promuove e diffonde, anche di concerto con la Fondazione Apulia Film Commission, la conoscenza del patrimonio cinematografico e audiovisivo della Regione.
- 3. Il finanziamento delle attività di cui al presente articolo è ricompresso nel fondo unico regionale per le attività dello spettacolo <sup>(7)</sup>.
- (7) Articolo aggiunto dall'art. 46, comma 1, L.R. 16 aprile 2007, n. 10.

## **Art. 7**Apulia Film Commission.

- 1. È istituita l'Apulia Film Commission, di seguito denominata AFC. L'AFC è una fondazione promossa e sostenuta dalla Regione Puglia, dalle Province e dai Comuni capoluogo, che ne possono essere soci fondatori. Vi possono aderire anche altri enti locali, nonché le Camere di commercio e gli organismi imprenditoriali e associativi.
- 2. L'AFC assolve ai seguenti compiti istituzionali:
- a) promuovere e valorizzare il patrimonio artistico e ambientale, le risorse professionali e tecniche, creando le condizioni per attirare in Puglia le produzioni cinematografiche, televisive e pubblicitarie italiane ed estere;
- b) sostenere la produzione e la circuitazione di opere cinematografiche e audiovisive, realizzate nella Regione, che promuovono e diffondono l'immagine e la conoscenza della Puglia, concedendo contributi e agevolazioni attraverso l'istituzione di un fondo specifico: Film Fund;
- c) coordinare le iniziative del settore cinematografico e televisivo in Puglia, tra cui festival, promozione del territorio all'estero, sostegno allo studio e alla ricerca, di concerto con le istituzioni universitarie;
  - d) valorizzare le risorse professionali e tecniche attive sul territorio regionale;
- e) valorizzare il patrimonio storico culturale della Mediateca regionale pugliese e incentivare la fruizione del materiale audiovisivo e filmico del Centro di cultura cinematografica ABC <sup>(8)</sup>.

(8)	Lettera o	così	modificata	dall'art.	46,	comma 2	, L.R.	16	aprile	2007,	n.	10
-----	-----------	------	------------	-----------	-----	---------	--------	----	--------	-------	----	----

# Art. 8 Albo regionale.

1. La Regione istituisce l'Albo regionale dei soggetti che operano negli ambiti dello spettacolo, distinto per settori, in funzione di una valorizzazione delle energie e delle competenze presenti sul territorio, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale con apposito regolamento.

## Art. 9

## Convenzioni.

1. La Regione, nel rispetto degli obiettivi del programma triennale, favorisce la realizzazione delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, mediante apposite

convenzioni.

2. La Regione stipula convenzioni, di norma pluriennali, con soggetti pubblici che si avvalgono di professionalità riconosciute nel settore dello spettacolo e anche con soggetti privati, purché inseriti nell'Albo regionale, dotati di adeguate risorse produttive, finanziarie e organizzative, che propongono e realizzano, anche con il coinvolgimento e l'apporto finanziario di altri partner pubblici e privati, progetti di elevata qualità artistica d'interesse regionale, nazionale e internazionale.

3. Gii schemi	i delle convenz	ioni sono disc	ciplinati dalla	a Giunta regio	nale.	

#### Art. 10

Fondo unico regionale dello spettacolo.

- 1. È istituito il Fondo unico regionale dello spettacolo, di seguito denominato FURS.
- 2. Il FURS è finalizzato a sostenere e a incrementare le attività nei settori del cinema, del teatro, della musica, della danza e dello spettacolo viaggiante, con priorità per i soggetti pubblici e privati già riconosciuti dal Ministero per i beni e le attività culturali.
- 3. Alla dotazione del fondo si provvede con l'istituzione di apposito capitolo di spesa da iscriversi annualmente nel bilancio pluriennale della Regione.
- 4. Nel FURS confluiscono inoltre le risorse conferite alla Regione da altre istituzioni o enti pubblici e privati <sup>(9)</sup>.
- (9) Comma così modificato dall'art. 42, comma 1, L.R. 4 agosto 2004, n. 14.

## Art. 11

Istituzioni e organismi d'interesse regionale.

- 1. La Regione può aderire o partecipare alla costituzione di enti o fondazioni di cui all'articolo 12 del codice civile che, senza scopi di lucro, abbiano finalità nei settori di cui alla presente legge.
- 2. Gli enti, le fondazioni, i consorzi e gli altri organismi operanti nell'ambito dello spettacolo cui la Regione partecipa in qualità di socio e il cui statuto prevede la partecipazione di almeno un rappresentante nominato dalla Regione negli organi statutari sono di diritto riconosciuti di interesse regionale. Tali soggetti vengono ricompresi in un apposito elenco approvato annualmente dalla Giunta regionale, previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente (10).

<sup>(10)</sup> Il presente comma, già sostituito dall'art. 3, comma 2, L.R. 12 agosto 2005, n. 12, è stato poi nuovamente così sostituito dall'art. 1, L.R. 28 settembre 2011, n. 23, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo precedente

era così formulato: «2. La Giunta regionale, ai fini della valorizzazione della tradizione artistica e della diffusione in campo nazionale e internazionale della cultura teatrale e musicale pugliese, riconosce il ruolo d'interesse regionale alle Fondazioni, alle Istituzioni concertistico-orchestrali (ICO), ai Teatri stabili e agli organismi di produzione, promozione ed esercizio con sede nella Regione e in possesso dei requisiti necessari per accedere alle convenzioni ex articolo 9, oltre a quelli previsti dai settori dello spettacolo di cui all'Albo regionale ex articolo 8, così come prescritti dal regolamento di attuazione della presente legge.».

## Art. 12

## Fondo di garanzia.

- 1. È istituito il Fondo di garanzia finalizzato a favorire l'accesso al credito bancario dei soggetti pubblici e privati che gestiscono strutture permanenti di spettacolo in Puglia.
- 2. Le modalità operative e di attuazione del Fondo di garanzia sono disciplinate con provvedimento della Giunta regionale.

## Art. 13

### Esecuzione.

- 1. Le modalità e le procedure di esecuzione della presente legge, per quanto attiene la materia spettacolo, sono disciplinate con apposito regolamento della Giunta regionale (11).
- (11) Vedi, al riguardo, dapprima il *Reg. 6 aprile 2005, n. 18* e poi il *Reg. 13 aprile 2007, n. 11*, il cui art. 30 ha abrogato il precedente.

## Art. 14

## Disciplina transitoria delle attività culturali (12).

- 1. In attesa della disciplina normativa organica delle attività culturali, la Regione promuove, anche in collaborazione con lo Stato, le altre Regioni, gli enti locali, le università, le istituzioni culturali in ambito regionale, nazionale e internazionale, nonché con l'associazionismo culturale qualificato, la realizzazione di iniziative e di progetti per valorizzare il patrimonio culturale, storico, artistico, figurativo, letterario, demoetnoantropologico regionale e per assicurarne la conoscenza e la fruizione.
- 2. Per le stesse finalità di cui al comma 1 la Regione sostiene e incentiva la realizzazione di iniziative e di progetti culturali promossi da soggetti pubblici e da organismi privati in possesso di comprovati requisiti di professionalità e di specializzazione.

3. La Giunta regionale approva il programma triennale per le attività culturali, che fissa gli obiettivi, le priorità di intervento, le procedure e le modalità di attuazione.

(12) Con Delib.G.R. 7 dicembre 2004, n. 1891, con Delib.G.R. 13 ottobre 2006, n. 1545, con Delib.G.R. 23 giugno 2009, n. 1036 e con Delib.G.R. 25 settembre 2012, n. 1862, è stato approvato il programma delle attività culturali rispettivamente, per il triennio 2004-2006, per il triennio 2007/2009, per il triennio 2010/2012 e per il triennio 2013/2015. Vedi, anche, la Delib.G.R. 2 ottobre 2007, n. 1568, la Delib.G.R. 26 maggio 2009, n. 861, la Delib.G.R. 3 novembre 2010, n. 2421, la Delib.G.R. 18 ottobre 2011, n. 2309, la Delib.G.R. 15 maggio 2012, n. 908, la Delib.G.R. 7 agosto 2012, n. 1712 e la Delib.G.R. 1º luglio 2013, n. 1185.

#### Art. 15

## Norma transitoria (13).

1. Il programma triennale di cui all'articolo 5 sarà approvato dopo sei mesi dalla data di istituzione dell'Osservatorio di cui all'articolo 6 e dell'Albo di cui all'articolo 8. Nelle more, la Giunta regionale approva un programma temporalmente limitato al termine suddetto.

(13) Con Delib.G.R. 7 dicembre 2004, n. 1892, con Delib.G.R. 19 settembre 2006, n. 1390 e con Delib.G.R. 31 ottobre 2007, n. 1783 è stato approvato il programma temporaneo in materia di spettacolo e definizione interventi, rispettivamente, per l'anno 2004 e per il triennio 2007/2009. Vedi, anche, la Delib.G.R. 19 giugno 2007, n. 879 e la Delib.G.R. 27 ottobre 2009, n. 2015.

## Art. 16

## Abrogazione.

1. La legge regionale 11 maggio 1990, n. 28 (Norme organiche in materia di programmazione e promozione di attività culturali e di musica, teatro e cinema) è abrogata

## Art. 17

#### Norma finanziaria.

- 1. Agli oneri rivenienti dall'approvazione della presente legge, limitatamente all'esercizio finanziario 2004, si fa fronte con uno stanziamento complessivo di euro 3 milioni e 550 mila da iscrivere ai capitoli di nuova istituzione epigrafati:
- a) articolo 14 (Disciplina transitoria delle attività culturali) della *legge regionale* 29 aprile 2004, n. 6 per euro 1 milione e 500 mila (14);

- b) articolo 10 (Fondo unico regionale dello spettacolo) della *legge regionale 29* aprile 2004, n. 6 per euro 1 milione e 500 mila (15);
- c) articolo 12 (Fondo di garanzia) della *legge regionale 29 aprile 2004, n. 6* per euro 50 mila <sup>(16)</sup>;
- d) articolo 11 (Istituzioni e organismi d'interesse regionale) della *legge* regionale 29 aprile 2004, n. 6 per euro 500 mila <sup>(17)</sup>.
- e con contestuale riduzione delle autorizzazioni di spesa dei capitoli 813012 per euro 3 milioni, 813015 per euro 250 mila e 581000 per euro 300 mila.
- 2. Per gli anni successivi si provvederà in sede di approvazione dei corrispondenti bilanci di previsione.
- (14) Lettera così sostituita dall'art. 42, comma 2, L.R. 4 agosto 2004, n. 14. Il testo originario era così formulato: «a) legge regionale n. ..... del ....... "Norme di disciplina transitoria delle attività culturali" per euro 1 milione e 500 mila;».
- (15) Lettera così sostituita dall'art. 42, comma 2, L.R. 4 agosto 2004, n. 14. Il testo originario era così formulato: «b) legge regionale n. .... del ....... "Fondo unico regionale dello spettacolo" per euro 1 milione e 500 mila;».
- (16) Lettera così sostituita dall'art. 42, comma 2, L.R. 4 agosto 2004, n. 14. Il testo originario era così formulato: «c) legge regionale n. ..... del ....... art. 12 "Fondo di garanzia" per euro 50 mila;».

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.



eggi Regionali d'Italia

Puglia

Reg. reg. 13-4-2007 n. 11

Regolamento delle attività in materia di spettacolo (legge regionale 29 aprile 2004, n. 6 - Modalità e procedure di attuazione).

Pubblicato nel B.U. Puglia 19 aprile 2007, n. 58, supplemento.

Reg. reg. 13 aprile 2007, n. 11 (1).

Regolamento delle attività in materia di spettacolo (legge regionale 29 aprile 2004, n. 6 - Modalità e procedure di attuazione) (2).

- (1) Pubblicato nel B.U. Puglia 19 aprile 2007, n. 58, supplemento.
- (2) Con *Delib.G.R. 26 maggio 2009, n. 920* è stato approvato, ai sensi del presente regolamento, il Piano 2009 delle attività ammesse a finanziamento nel settore dello spettacolo.

## Il Presidente della Giunta regionale

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla *legge costituzionale* 22 novembre 1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta regionale l'emanazione dei regolamenti regionali.

Visto l'art. 42, comma 2, lettera c), della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

Visto l'art. 44, comma 2, della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

Vista la L.R. n. 6/2004, che, prevede l'adozione di un regolamento attuativo della legge.

Vista la Delib.G.R. 3 aprile 2007, n. 399 di adozione del regolamento attuativo della succitata legge.

Emana il seguente regolamento:

#### PARTE PRIMA

## **Art. 1** *Finalità.*

- 1. Il presente regolamento costituisce lo strumento di attuazione normativa della legge regionale 29 aprile 2004, n. 6 "Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali", con riguardo alle attività di spettacolo articolate nei settori del teatro, della musica, della danza, del cinema, dello spettacolo viaggiante e dello spettacolo circense.
- 2. Il regolamento, in coerenza con le finalità della *L.R. n. 6/2004*, disciplina in maniera organica l'azione regionale in favore dei soggetti pubblici e privati che operano nell'ambito dello spettacolo; delinea, nell'ambito delle funzioni previste dall'art. 3 della stessa legge, forme di sussidiarietà con gli Enti Locali; definisce le modalità di attuazione e semplificazione dell'azione stessa.

## Art. 2 Definizioni.

- 1. Per **produzione** si intende l'attività di creazione artistica e di allestimento tecnico di uno spettacolo o di un concerto, realizzata con il lavoro di artisti, tecnici ed organizzatori, da rappresentarsi in spazi attrezzati e destinata ad un pubblico.
- 2. Per **distribuzione** si intende la programmazione di spettacoli o concerti articolata in stagioni teatrali, musicali o di danza da organizzarsi in spazi attrezzati e in più centri urbani della Regione.
- 3. Per **esercizio** si intende la gestione di uno spazio attrezzato per la programmazione di film ovvero per l'ospitalità di spettacoli o concerti articolata in stagioni e rassegne teatrali, musicali o di danza.
- 4. Per **promozione e diffusione** si intende la programmazione di spettacoli o concerti musicali, anche direttamente prodotti, articolata in una stagione organica e realizzata in uno spazio attrezzato.
- 5. Per **festival** si intende l'attività programmata, nell'ambito di un organico progetto, realizzata in spazi attrezzati, in un arco di tempo limitato (non inferiore a tre giorni), articolata in più spettacoli, concerti o film, direttamente prodotti, coprodotti o ospitati, anche diversi per tipologia <sup>(3)</sup>.
- 6. Per **rassegna** si intende l'ospitalità di spettacoli o concerti in uno spazio attrezzato nell'ambito di un organico progetto che si svolge in un arco di tempo limitato.
- 7. Per **spettacoloviaggiante** si intende l'attività svolta mediante attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento, con esclusione degli apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento <sup>(4)</sup>.
- 8. Per **spettacolo circense** si intende l'attività svolta sotto un tendone dotato di una o più piste in cui si esibiscono clown, acrobati, giocolieri e destinata ad un pubblico.

9. Per recite, concerti, giornate di programmazione e rappresentazioni si intendono le attività svolte in spazi attrezzati alle quali chiunque può assistere con l'acquisto di un biglietto di ingresso ovvero gratuitamente, documentate dal pagamento dei diritti SIAE.

- 10. Per **giornate lavorative** si intende il totale delle giornate per le quali sono stati versati i contributi previdenziali dovuti per tutti i lavoratori impiegati nell'attività.
- 11. Per **giornate recitative** si intende il totale delle giornate in cui si programmano recite, indipendentemente dal numero di recite che si svolgono in quella giornata.
- 12. Per personale stabilmente inserito nell'organico si intende il personale impiegato con continuità e ricorrenza nell'anno (5).
- 13. Per residenza si intende l'attività di gestione, programmazione, produzione, promozione e formazione del pubblico realizzata in spazi pubblici (di proprietà o in altra forma nella disponibilità esclusiva di un Ente Locale o di un Ente Pubblico) da soggetti di produzione dello spettacolo dal vivo che abbiano sottoscritto una convenzione pluriennale con l'Ente Locale o con l'Ente Pubblico per la gestione dello stesso spazio <sup>(6)</sup>.
- (3) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, Reg. reg. 22 novembre 2010, n. 17. Il testo originario era così formulato: «5. Per **festival** si intende l'attività articolata in più spettacoli, concerti o film, direttamente prodotti, coprodotti o ospitati, anche diversi per tipologia, e in diverse manifestazioni correlate, programmata in spazi attrezzati nell'ambito di un organico progetto che si svolge in un arco di tempo limitato non inferiore a tre giorni.».
- (4) Comma così modificato dall'art. 2, comma 2, Reg. reg. 22 novembre 2010, n. 17.
- (5) Comma aggiunto dall'art. 2, Reg. 26 maggio 2009, n. 8.
- (6) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 3, Reg. reg. 22 novembre 2010, n. 17.

#### **PARTE SECONDA**

## Albo regionale dello spettacolo

#### Art. 3

Suddivisione dell'albo.

- 1. L'Albo regionale dei soggetti che operano nell'ambito dello spettacolo pugliese, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. n. 6/2004, è suddiviso in settori al fine di valorizzare le specificità, le competenze e le professionalità presenti nel territorio regionale.
- 2. I settori in cui è suddiviso l'Albo sono:
  - a) Teatro

- b) Musica
- c) Danza
- d) Cinema
- e) Spettacolo viaggiante
- f) Spettacolo circense;
- g) Musica e Danza popolare (7).
- (7) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, Reg. reg. 27 giugno 2014, n. 12.

#### Art. 4

## Ambito di applicazione.

- 1. Sono iscritti all'Albo i soggetti che operano nell'ambito dello spettacolo, in possesso dei requisiti generali e dei requisiti specifici di settore previsti dal presente regolamento (8).
- 2. Non sono iscritti all'Albo gli Enti Locali territoriali (9).
- 2-bis. Il settore "Musica e Danza popolare" di cui alla lettera g) dell'art. 3 è disciplinato esclusivamente dalle disposizioni di cui all'art. 7-bis del presente Regolamento (10) (11).
- (8) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, Reg. reg. 26 gennaio 2015, n. 2.
- (9) Comma così modificato dall'art. 2, comma 2, Reg. reg. 26 gennaio 2015, n. 2.
- (10) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, Reg. reg. 27 giugno 2014, n. 12.
- (11) NDR: Si ritiene opportuno segnalare che la modifica prevista dall'art. 3, comma 1, Reg. reg. 27 giugno 2014, n. 12 debba intendersi come aggiunta del comma 2-bis al presente articolo, in quanto il comma 2 risulta già esistente.

#### Art. 5

## Requisiti per l'ammissione all'albo.

## 1. I requisiti generali sono:

- a) [sede legale nella Regione] (12);
- b) attività di spettacolo continuativa e pluriennale sul territorio regionale nel settore e per l'attività per la quale si richiede l'iscrizione (13);
- c) nucleo artistico e struttura tecnico-organizzativa operanti con continuità pluriennale;

d) direzione artistica e/o organizzativa qualificata e di comprovata esperienza;

- e) rispetto dei CCNL applicabili e della normativa in materia di rapporti di lavoro;
- f) fruizione da più di un anno di finanziamenti per l'attività di spettacolo da parte dello Stato o della Regione o degli Enti Locali territoriali o di altri Enti ed Istituzioni pubbliche;
- g) assenza di contenziosi con Enti previdenziali e assistenziali, con l'Autorità fiscale nonché di provvedimenti e azioni esecutive disposti dall'Autorità Giudiziaria.

## 2. I requisiti specifici di settore sono:

#### 2.1 settore **TEATRO**

- a) attività svolta in maniera continuativa per un periodo di almeno 3 anni;
- b) per la **produzione**: 700 giornate lavorative e 60 giornate recitative l'anno; 300 giornate lavorative e 35 giornate recitative l'anno per il teatro di figura; almeno il 30 per cento delle giornate recitative è effettuato sul territorio regionale;
- c) per la **distribuzione**: 150 giornate recitative l'anno programmate in tutte le province pugliesi effettuate in spazi con capienza non inferiore a 100 posti e in regola con le autorizzazioni di legge e le norme di sicurezza in materia di pubblici spettacoli; almeno il 30 per cento delle giornate recitative costituite da produzioni pugliesi realizzate da soggetti che fruiscono di interventi finanziari regionali;
- d) per l'**esercizio**: 60 giornate di programmazione l'anno; 30 giornate di programmazione l'anno per i teatri comunali; utilizzo di almeno una sala con capienza non inferiore a 100 posti in regola con le autorizzazioni di legge e le norme di sicurezza in materia di pubblici spettacoli;
- e) per i **festival**: 3 edizioni nell'ultimo triennio comprendenti, ciascuna, almeno 8 spettacoli di cui uno in "prima nazionale";
- f) per le **rassegne**: 2 edizioni nell'ultimo triennio comprendenti, ciascuna, almeno 5 spettacoli di particolare interesse culturale ed artistico.

## 2.2 settore MUSICA

- a) attività svolta in maniera continuativa per un periodo di almeno 3 anni;
- b) per la **produzione lirica**: 20 recite l'anno di cui almeno il 50 per cento sul territorio regionale; impiego di non meno 35 professori d'orchestra di nazionalità italiana o comunitaria, salvo i casi di esecuzione di opere da camera e di artisti lirici di nazionalità prevalentemente italiana o comunitaria;
- c) per la **produzione concertistica**: una media di 5 concerti al mese per 4 mesi l'anno, di cui almeno il 50 per cento effettuati sul territorio regionale; impiego di almeno il 30 per cento di personale stabilmente inserito nell'organico orchestrale nel periodo di svolgimento dell'attività;
- d) per la **produzione corale**: una media di 2 concerti al mese per 3 mesi l'anno di cui almeno il 50 per cento effettuati sul territorio regionale; impiego di

almeno il 20 per cento di personale stabilmente inserito nell'organico corale nel periodo di svolgimento dell'attività;

- e) per la **produzione bandistica**: un minimo di nove concerti all'anno, di cui almeno il 50 per cento effettuati sul territorio regionale; impiego di non meno 30 strumentisti di nazionalità italiana o comunitaria:
- f) per la **produzione d'autore e popolare**: una media di 2 concerti al mese per 3 mesi l'anno di cui almeno il 50 per cento effettuati sul territorio regionale; impiego di almeno il 30 per cento di personale stabilmente inserito nell'organico artistico e tecnico;
- g) per la **distribuzione**: 50 giornate di attività l'anno programmate in tutte le province pugliesi, effettuate in spazi con capienza non inferiore a 100 posti e in regola con le autorizzazioni di legge e le norme di sicurezza in materia di pubblici spettacoli; almeno il 30 per cento dell'attività costituita da produzioni pugliesi realizzate da soggetti che fruiscono di interventi finanziari regionali;
- h) per la **promozione e diffusione**: 12 spettacoli o concerti l'anno, prevalentemente di ospitalità, effettuati in spazi con capienza non inferiore a 100 posti e in regola con le autorizzazioni di legge e le norme di sicurezza in materia di pubblici spettacoli; [almeno il 30 per cento degli spettacoli o concerti costituiti da produzioni pugliesi realizzate da soggetti che fruiscono di interventi finanziari regionali] (14);
- i) per i **festival**: 3 edizioni nell'ultimo triennio comprendenti, ciascuna, 5 spettacoli o concerti di cui uno non eseguito in Italia da almeno trent'anni;
- j) per le **rassegne**: 2 edizioni nell'ultimo triennio comprendenti, ciascuna, 3 spettacoli o concerti di particolare interesse culturale ed artistico.

#### 2.3 settore **DANZA**

- a) attività svolta in maniera continuativa per un periodo di almeno 2 anni;
- b) per la **produzione**: 150 giornate lavorative; 15 giornate recitative l'anno di cui almeno il 30 per cento sul territorio regionale;
- c) per la **distribuzione**: 20 giornate recitative l'anno programmate in almeno tre province pugliesi, effettuate in spazi con capienza non inferiore a 100 posti e in regola con le autorizzazioni di legge e le norme di sicurezza in materia di pubblici spettacoli; almeno il 50 per cento delle giornate recitative costituite da produzioni pugliesi realizzate da soggetti che fruiscono di interventi finanziari regionali;
- d) per i **festival**: 2 edizioni nell'ultimo triennio comprendenti, ciascuna, 4 spettacoli di cui almeno una in "prima nazionale";
- e) per le **rassegne**: 1 edizione nell'ultimo triennio comprendente 3 spettacoli di particolare interesse culturale ed artistico.

#### 2.4 settore CINEMA

- a) attività svolta in maniera continuativa per un periodo di almeno 3 anni;
- b) per l'esercizio: l'utilizzo, in regola con le autorizzazioni di legge e le norme di sicurezza in materia di pubblici spettacoli, di una o più strutture (anche arene)

fino ad un massimo di tre schermi, di cui almeno una con capienza non inferiore a 100 posti; 100 giornate di programmazione l'anno per ogni sala e 30 per ogni arena;

- c) per i festival: 3 edizioni nell'ultimo triennio comprendenti, ciascuna, 10 titoli di cui almeno uno in "prima nazionale";
- d) per le rassegne: 2 edizioni nell'ultimo triennio comprendenti, ciascuna, 6 titoli di particolare interesse culturale ed artistico.

## 2.5 settore SPETTACOLO VIAGGIANTE

- a) attività svolta in maniera continuativa per un periodo di almeno 3 anni;
- b) possesso della licenza di cui all'art. 69 del TULPS;
- c) possesso di un'attrazione che realizzi 100 giornate d'attività l'anno sul territorio regionale (15);
- d) partecipazione a manifestazioni collegate alle festività cittadine e che valorizzino le tradizioni storiche e popolari regionali (16).

### 2.6 settore SPETTACOLO CIRCENSE

- a) attività svolta in maniera continuativa per un periodo di almeno 2 anni;
- b) possesso della licenza di cui all'art. 69 del TULPS;
- c) possesso di una struttura/tendone con una o più piste;
- d) 400 giornate lavorative; 50 rappresentazioni l'anno di cui almeno il 30 per cento sul territorio regionale.
- 3. I requisiti generali e i requisiti specifici di ciascuna funzione e per ciascun ambito/settore devono essere posseduti tutti contemporaneamente alla data di presentazione della istanza di iscrizione o di conferma dell'iscrizione e permanere almeno fino alla conclusione dell'attività finanziata (17).
- (12) Lettera soppressa dall'art. 3, comma 1, Reg. reg. 26 gennaio 2015, n. 2.
- (13) Lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, Reg. 26 maggio 2009, n. 8.
- (14) Le parole racchiuse fra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 1, primo alinea, Reg. 18 giugno 2007, n. 16.
- (15) Lettera così modificata dall'art. 3, comma 2, Reg. 26 maggio 2009, n. 8.
- (16) Lettera così modificata dall'art. 3, comma 3, Reg. 26 maggio 2009, n. 8.
- (17) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 2, Reg. reg. 26 gennaio 2015, n. 2.

1. I soggetti interessati, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, presentano apposita istanza per l'iscrizione all'Albo con riguardo esclusivamente ad uno dei settori in cui è suddiviso l'Albo, indicando solo l'attività (*produzione, distribuzione*, etc.) che ha carattere prevalente tra quelle svolte nel settore di competenza.

- 2. L'Iscrizione all'Albo è effettuata con atto del Dirigente del Servizio regionale competente (18).
- 3. Il termine per la conclusione del procedimento di iscrizione all'Albo è di 60 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle istanze fissato nel successivo comma 4; l'istanza è considerata accolta se decorso tale termine non è intervenuta alcuna comunicazione scritta da parte dell'Ufficio competente (19).
- 4. L'istanza di iscrizione è presentata, utilizzando la modulistica allegata, entro e non oltre il **30 aprile** di ogni anno, in conformità alle modalità stabilite nella PARTE V.
- 5. L'istanza, redatta utilizzando l'*allegato A1*, è corredata dalla seguente documentazione:
- a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché degli atti relativi ad eventuali modifiche sopravvenute;
  - b) fotocopia del certificato di attribuzione della Partita IVA e del Codice Fiscale;
- c) certificato di iscrizione alla CCIA, ove l'organismo richiedente sia un'impresa;
- d) relazione dettagliata sull'attività svolta nell'ultimo triennio (biennio per la danza), con l'indicazione delle risorse umane (artistiche, tecniche ed organizzative), delle risorse strumentali (spazi ed attrezzature), delle risorse finanziarie (ricavi dell'attività e finanziamenti pubblici e privati), costi di produzione e di programmazione, costi di gestione, costi del personale, spese di promozione;
  - e) curriculum vitae del direttore artistico o del direttore organizzativo;
- f) copia dell'ultimo bilancio regolarmente approvato dai competenti organi statutari e, ove previsto, depositato presso la CCIA, ovvero dell'ultimo rendiconto economico-finanziario adottato nelle forme previste dalle norme statutarie, nel caso in cui non fosse prescritto l'obbligo di redigere il bilancio;
- g) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ai finanziamenti pubblici ricevuti per l'attività svolta nell'ultimo triennio (biennio per la danza), redatta utilizzando l'allegato A2;
- h) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti generali e specifici di settore, di cui all'art. 5, redatta utilizzando l'allegato A3;
- i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta utilizzando l'allegato A4, attestante il rispetto dei CCNL applicabili e della normativa in materia di rapporti di lavoro, nonché la mancanza di contenziosi con Enti previdenziali, assistenziali e con l'Autorità fiscale e di provvedimenti o azioni esecutive disposti dall'Autorità Giudiziaria;

j) copia autentica del certificato di agibilità dei locali e di prevenzione incendi rilasciati a norma delle vigenti disposizioni in materia di pubblici spettacoli;

- k) copia autentica della licenza per l'esercizio dell'attività;
- l) relazione di un professionista abilitato, corredata da adeguata documentazione fotografica e tecnica, da cui risulti la denominazione dell'attrazione e le caratteristiche tecniche, funzionali e dimensionali;
- m) copia del parere espresso dalla Commissione di vigilanza relativamente agli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene.
- 6. La documentazione di cui al comma 5, lettera j), è richiesta per le attività di esercizio teatrale e cinematografico; la documentazione di cui al comma 5, lettera k), è richiesta per lo spettacolo viaggiante e per lo spettacolo circense; la documentazione di cui al comma 5, lettere l) e m), è richiesta per lo spettacolo viaggiante (20).
- 7. I soggetti beneficiari di sovvenzioni da parte dallo Stato attraverso il FUS possono sostituire i documenti di cui alle lettere d), e), f), con copia autentica della comunicazione ministeriale di concessione della sovvenzione relativa all'anno precedente.
- (18) Comma così modificato per effetto dell'art. 11, Reg. 26 maggio 2009, n. 8.
- (19) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, Reg. 26 maggio 2009, n. 8. Il testo originario era così formulato: «3. Il termine per la conclusione del procedimento di iscrizione all'Albo è di 60 giorni; decorso tale termine senza che sia stato adottato il provvedimento di diniego l'istanza è considerata accolta.».
- (20) Comma così sostituito dall'art. 1, secondo alinea, Reg. 18 giugno 2007, n. 16, poi così modificato dall'art. 4, comma 2, Reg. 26 maggio 2009, n. 8. Il testo originario era così formulato: «6. La documentazione di cui al comma 3, lettera j), è richiesta per le attività di esercizio teatrale e cinematografico; la documentazione di cui al comma 3, lettera k), è richiesta per l'esercizio teatrale e cinematografico, per lo spettacolo viaggiante e per lo spettacolo circense; la documentazione di cui al comma 3, lettere l) e m), è richiesta per lo spettacolo viaggiante.».

## **Art. 7** Aggiornamento dell'albo.

- 1. Il soggetto iscritto all'Albo presenta entro e non oltre il **30 aprile** di ogni anno un'autocertificazione (ai sensi del *D.P.R. n. 445/2000*) redatta utilizzando l'allegato *A3*, attestante la permanenza alla data del 31 dicembre dell'anno precedente dei requisiti generali e specifici di settore.
- 2. L'autocertificazione è presentata in conformità alle modalità stabilite nella PARTE V.
- 3. L' Albo regionale è aggiornato entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno con riquardo:

a) all'iscrizione di nuovi soggetti che hanno presentato istanza entro e non oltre il 30 aprile dell'anno in corso;

- b) alla cancellazione:
- 1) dei soggetti che non sono più in possesso dei requisiti generali e specifici di settore previsti dall'art. 5;
- 2) dei soggetti che non hanno presentato nei termini e secondo le modalità prescritte l'autocertificazione prevista dal comma 1;
- 3) dei soggetti che non hanno presentato il rendiconto consuntivo dell'attività finanziata entro i termini e secondo le modalità stabilite.
- 4. In caso di modifiche, fusioni e trasformazioni societarie che coinvolgono soggetti già iscritti all'Albo, è considerata, ai fini della valutazione del requisito di cui all'art. 5, commi 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6, lettera a), l'attività svolta in maniera continuativa dal soggetto più anziano.
- 5. I soggetti iscritti all'Albo forniscono all'Osservatorio regionale dello Spettacolo dati e informazioni, anche in forma aggregata, sulle attività svolte, sull'affluenza del pubblico e sui luoghi di spettacolo, nei termini e secondo le modalità stabilite dalle modalità di funzionamento dell'Osservatorio; detti dati sono forniti, a richiesta, anche al Servizio regionale competente (21).
- (21) Comma così modificato per effetto dell'art. 11, Reg. 26 maggio 2009, n. 8.

#### Art. 7-bis

## Iscrizione all'Albo nel settore Musica e danza popolare

- 1. Ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 30/2012 è istituito nell'Albo regionale il settore Musica e Danza popolare a cui possono iscriversi i soggetti costituiti in qualsiasi forma giuridica e senza scopo di lucro, che svolgono attività di produzione o di programmazione di musica popolare e di danza popolare.
- 2. Non possono essere iscritti all'Albo nel settore Musica e Danza popolare gli Enti Locali e le loro aggregazioni, le Pubbliche Amministrazioni e i soggetti dell'editoria specializzata di cui all'art. 5 e 6 della *L.R. n. 30/2012*.
- 3. I requisiti, che devono essere posseduti tutti contemporaneamente alla data di presentazione dell'istanza di iscrizione all'Albo, sono i seguenti:
  - A. [Sede legale e operativa nel territorio regionale] (22).
- B. Atto costitutivo/Statuto che prevede tra le finalità e gli scopi l'attività di produzione o di programmazione di musica popolare o di danza popolare.
- C. Rispetto della legislazione vigente in materia di costituzione dei rapporti di lavoro, nonché dell'obbligo ai sensi della *L.R. n. 28/2006* e s.m., ad applicare e a far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti o, nel caso di società cooperative, dei soci lavoratori, qualunque sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, i contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro del settore di appartenenza.

- D. Assenza di contenziosi in corso con gli Enti previdenziali e assistenziali e con l'Autorità fiscale, nonché di provvedi menti e/o azioni esecutive pendenti dinanzi all'Autorità giudiziaria e di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche.
- E. Aver realizzato attività di produzione o di programmazione di musica popolare o di danza popolare in maniera continuativa nei 24 mesi precedenti l'istanza.
- 4. Sono considerate utili, ai fini della certificatone dell'attività di cui al precedente comma, lett. E, esclusivamente le giornate di attività (di produzione o di programmazione) documentate attraverso:
  - distinta d'incasso (Mod. CI), per gli spettacoli con ingresso a pagamento;
- permesso di rappresentazione Siae, per gli spettacoli ad ingresso gratuito con repertorio tutelato;
- comunicazione vistata Siae, per gli spettacoli ad ingresso gratuito con repertorio non tutelato;
- attestazione della competente Autorità diplomatica, per gli spettacoli all'estero.
- 5. I soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 3, devono presentare, a pena di inammissibilità, istanza di iscrizione all'Albo nel settore Musica e Danza popolare, che deve essere:
  - a. compilata utilizzando esclusivamente la modulistica allegata (All. A5);
- b. presentata, in conformità alle modalità stabilite dal successivo art. 24 del presente Regolamento, entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno;
- c. accompagnata dalla seguente documentazione, attestante il possesso dei requisiti previsti dal precedente comma 3:
- 1. Atto costitutivo/Statuto e successive modifiche, in copia conforme all'originale sottoscritta dal legale rappresentante;
  - 2. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (All. A6) attestante:
- il rispetto della legislazione in materia di costituzione dei rapporti di lavoro e dei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro applicabili;
- l'assenza di contenziosi in corso con gli Enti previdenziali e assistenziali e con l'Autorità fiscale, nonché di provvedimenti e/o azioni esecutive pendenti dinanzi all'Autorità giudiziaria e di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche
- 3. Relazione artistico-organizzativa della attività di produzione o di programmazione di musica popolare o di danza popolare realizzata nei 24 mesi precedenti l'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante
- 4. Documentazione attestante l'attività realizzata nei 24 mesi precedenti l'istanza, conformemente a quanto previsto dal precedente comma 4 (All. A7)

6. Il Programma triennale, previsto dall'art. 2 della L.R. n. 30/2012, può integrare o modificare la documentazione prevista dal precedente comma 5.

- 7. Il soggetto iscritto all'Albo nel settore Musica e Danza popolare deve attestare la permanenza dei requisiti di cui al precedente comma 3, presentando, entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno:
  - a. l'istanza di conferma dell'iscrizione all'Albo (All. A5 bis);
- b. documentazione attestante l'attività realizzata nell'anno precedente (All. A7-bis);
- c. dichiarazione sostitutiva di atto notorio (All. A8) riguardante il riepilogo dei dati statistici relativi all'attività realizzata (numero delle giornate di produzione o di programmazione), ai dati relativi al pubblico e alle figure professionali impiegate.
- 8. L'Ufficio regionale competente opera le verifiche e i controlli ai fini dell'iscrizione all'Albo nel settore Musica e Danza popolare, dichiarando la ammissibilità o la inammissibilità dell'istanza di iscrizione con conseguente conferma di iscrizione o di cancellazione del soggetto all'Albo, secondo quanto disposto dai successivi articoli 25, 26 e 27 del presente Regolamento.
- 9. Con la pubblicazione dell'Albo, il Dirigente regionale competente provvede alla iscrizione o alla cancellazione dei soggetti interessati nel settore Musica e Danza popolare dell'Albo.
- 10. I soggetti iscritti all'Albo nel settore Musica e Danza popolare, su richiesta dell'Ufficio regionale competente, hanno l'obbligo di fornire all'Osservatorio Regionale dello Spettacolo tutti i dati e le informazioni, anche in forma aggregata, relativi all'attività svolta.
- 11. La concessione di contributi in favore dei soggetti iscritti all'Albo nel settore Musica e danza popolare è disciplinata dalla LR. n. 30/2012.
- 12. Per il trattamento dei dati e la tracciabilità dei flussi finanziari si rinvia alla disciplina prevista dal successivo art. 29 del presente Regolamento.
- (22) Lettera soppressa dall'art. 4, comma 1, Reg. reg. 26 gennaio 2015, n. 2.

#### Art. 8

## Riconoscimento di "interesse regionale".

- 1. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, riconosce il ruolo di "interesse regionale" ai soggetti di cui all'art. 11 della L.R. n. 6/2004, modificato all'art. 3, comma 2, della L.R. n. 12/2005.
- 2. Gli Enti, le Fondazioni, i Consorzi e gli altri soggetti operanti nell'ambito dello spettacolo cui la Regione partecipa in qualità di "socio" sono di diritto riconosciuti di "interesse regionale".
- 3. I soggetti riconosciuti di "interesse regionale" sono ammessi di diritto all'Albo regionale dello Spettacolo senza alcuna procedura per l'iscrizione.

4. Il riconoscimento decade a seguito di recesso da parte della Regione dalla qualità di "socio" ovvero è revocato per il non permanere dei requisiti richiesti per accedere alle convenzioni ex art. 9 della L.R. n. 6/2004.

5. Nei casi previsti dal comma 4 il soggetto interessato è cancellato dall'Albo; a seguito della cancellazione, il soggetto può richiedere l'iscrizione all'Albo nel rispetto dei requisiti generali e specifici e secondo la procedura ordinaria previsti dal presente regolamento agli articoli 5 e 6.

#### Art. 8-bis

Residenze (23).

- 1. Sono riconosciuti come residenze i progetti di attività pluriennali, proposti da soggetti di produzione dello spettacolo dal vivo, che consistono nella gestione e nella programmazione di uno spazio pubblico (di proprietà o comunque nella disponibilità esclusiva di un Ente Locale o di un Ente Pubblico) attraverso una convenzione pluriennale tra lo stesso soggetto e l'Ente Locale o l'Ente Pubblico. Il progetto di residenza include, altresì, un'attività di produzione del soggetto proponente e un'attività di promozione e formazione del pubblico. Il riconoscimento ha la stessa durata della convenzione pluriennale tra il soggetto proponente e l'Ente Locale o l'Ente Pubblico.
- 2. Le residenze non sono iscritte all'Albo Regionale dello Spettacolo.
- 3. Il soggetto che propone il progetto di residenza deve possedere i seguenti requisiti:
  - [avere la sede legale ed operativa in Puglia] (24);
- essere dotato di uno statuto che preveda tra le proprie finalità l'attività di produzione (teatrale, di danza o musicale);
- aver svolto attività di produzione (anche in coproduzione) in maniera continuativa da almeno un triennio (escluso l'anno cui si riferisce il progetto proposto) con una media annuale di almeno 1 produzione rappresentata nel territorio regionale, documentabile attraverso materiale pubblicitario e copia di almeno 5 distinte d'incasso (borderò) per ogni produzione, queste ultime accompagnate, in caso di coproduzione, dalla copia del relativo accordo di coproduzione;
- essere in possesso di agibilità Enpals per le produzioni del triennio precedente (escluso l'anno cui si riferisce il progetto proposto) ed aver versato i relativi contributi in favore del personale impiegato nelle stesse produzioni (anche in coproduzione) per almeno 300 giornate lavorative complessive nel triennio, risultanti da certificazione liberatoria rilasciata dall'Enpals;
- essere iscritto all'Albo Regionale dello Spettacolo, ovvero aver ricevuto finanziamenti pubblici per almeno due anni nel triennio precedente (escluso l'anno cui si riferisce il progetto proposto) da parte della Comunità Europea o dello Stato o della Regione Puglia o di un Ente Locale pugliese;

- non avere in corso contenziosi con gli Enti previdenziali ed assistenziali e/o provvedimenti o azioni esecutive disposti dall'Autorità Giudiziaria;

- svolgere, per la durata del progetto di residenza, almeno il 75 per cento della propria attività complessiva (con esclusione delle tournèe) nello spazio convenzionato e non avere in gestione altri spazi pubblici o privati.
- 4. Il progetto di residenza deve:
  - essere realizzato sul territorio regionale pugliese;
- svolgersi in uno spazio attrezzato per le attività di spettacolo dal vivo, con capienza non inferiore a 100 posti ed in regola con le autorizzazioni di legge e le norme di sicurezza vigenti in materia di pubblici spettacoli e di sicurezza del lavoro; il suddetto spazio, nella disponibilità esclusiva di un Ente Locale o un Ente Pubblico, deve essere affidato in gestione per almeno tutta la durata del progetto al soggetto proponente, attraverso la sottoscrizione di un accordo (protocollo d'intesa, convenzione o altro accordo formale) con l'Ente Locale o con l'Ente Pubblico nel quale sia quantificato l'apporto finanziario e/o in servizi (personale, utenze, ecc.) dell'Ente Locale o dell'Ente Pubblico per la gestione e la programmazione dello stesso spazio;
- prevedere, per ogni tipo di attività, l'apertura dello spazio al pubblico per almeno 90 giornate complessive annue;
- disporre di risorse non provenienti da fondi pubblici comunitari, nazionali, regionali o degli Enti Locali, a qualsiasi titolo ricevuti, per un minimo del 20 per cento (25);
- presentare un totale dei costi riferito per almeno il 45 per cento ai costi di gestione e di programmazione, per non più del 25 per cento ai costi di produzione e per non più del 30 per cento ai costi di promozione.
- (23) Articolo aggiunto dall'art. 3, Reg. reg. 22 novembre 2010, n. 17.
- (24) Alinea soppresso dall'art. 5, comma 1, Reg. reg. 26 gennaio 2015, n. 2.
- (25) Alinea così modificato dall'art. 5, comma 2, Reg. reg. 26 gennaio 2015, n. 2.

#### **PARTE TERZA**

## Interventi finanziari

#### **TITOLO I**

## Criteri generali

#### Art. 9

Ripartizione del fondo unico regionale per lo spettacolo (FURS) ed erogazione degli interventi.

1. L'azione regionale è attuata mediante interventi finanziari articolati in:

**a) interventi a sostegno,** con parziale copertura delle spese, per la realizzazione di attività promosse da soggetti iscritti all'Albo regionale dalle residenze (come descritte al precedente art. 8-bis) e dagli Enti Locali in virtù del principio di sussidiarietà <sup>(26)</sup>;

- **b)** interventi finanziari in forma di cofinanziamento per la realizzazione di (27):
  - 1) attività e progetti speciali di promozione esclusiva della Regione;
- 2) attività e progetti promossi da soggetti pubblici e privati ovvero dalla Regione in collaborazione con soggetti pubblici e privati, da attuare anche mediante accordi di programma, protocolli d'intesa o in regime di convenzione (28).
- 2. Nell'ambito del Programma triennale di cui all'art. 5 della L.R. n. 6/2004, in coerenza con le finalità, gli obiettivi e le priorità dell'azione regionale delineati nel Programma stesso, per ogni anno del triennio sono definiti:
- a) il riparto dello stanziamento del FURS tra i settori in cui è articolato l'Albo Regionale e le residenze (come descritte al precedente art. 8-bis) (29);
- b) gli indicatori attraverso cui effettuare la valutazione quantitativa e qualitativa per la quantificazione degli interventi finanziari;
- c) la modulistica con la quale i soggetti interessati presentano la documentazione richiesta in sede di istanza ed a consuntivo dell'attività finanziata.». .
- 3. La Giunta regionale entro e non oltre il 31 maggio dell'anno successivo alla presentazione delle istanze approva il Piano annuale delle attività ammesse a finanziamento, suddivise per le tipologie di intervento finanziario di cui al comma 1, e gli schemi di convenzione (30).
- 4. Il Dirigente del Servizio competente, entro 30 giorni dall' approvazione della deliberazione di cui al comma 3, in conformità a quanto stabilito dal Programma triennale per la quantificazione degli interventi e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili sullo stanziamento di bilancio, determina i finanziamenti da attribuire alle attività approvate dalla Giunta regionale (31).
- 5. I finanziamenti in favore dei soggetti che hanno presentato istanza a norma del presente Regolamento possono essere assegnati, in parte o interamente, a valere su risorse di provenienza comunitaria o statale, anziché sul FURS (32).
- 6. I finanziamenti assegnati ai sensi del presente Regolamento non possono essere cumulati con "aiuti de minimis" o con altri finanziamenti comunitari, nazionali, regionali o degli Enti Locali, concessi relativamente agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo supera l'80 per cento dei costi ammissibili consuntivi (33).
- (26) Lettera così modificata dall'art. 4, comma 1, Reg. reg. 22 novembre 2010, n. 17.
- (27) Alinea così modificato dall'art. 6, comma 1, Reg. reg. 26 gennaio 2015, n. 2.

- (28) La presente lettera, già modificata dall'art. 5, comma 1, Reg. reg. 26 maggio 2009, n. 8, è stata poi così sostituita dall'art. 4, comma 2, Reg. reg. 22 novembre 2010, n. 17. Il testo precedente era così formulato: «b) interventi finanziari a totale copertura delle spese o in forma di cofinanziamento per la realizzazione di:
- 1) attività e progetti speciali di promozione esclusiva della Regione;
- 2) attività progettuali su base triennale di particolare rilevanza culturale ed artistica e di interesse regionale, promosse da soggetti iscritti all'Albo regionale, da attuare in regime di convenzione;
- 3) attività e progetti promossi da soggetti pubblici e privati ovvero dalla Regione in collaborazione con soggetti pubblici e privati, da attuare anche mediante accordi di programma, protocolli d'intesa o in regime di convenzione.».
- (29) Lettera così modificata dall'art. 4, comma 3, Reg. reg. 22 novembre 2010, n. 17.
- (30) Con Delib.G.R. 17 aprile 2008, n. 585, con Delib.G.R. 23 marzo 2010, n. 772 e con Delib.G.R. 19 giugno 2012, n. 1252 è stato approvato, ai sensi del presente comma, il Piano delle attività ammesse a finanziamento nel Settore dello spettacolo rispettivamente, per l'anno 2008, per l'anno 2010 e per l'anno 2012. Vedi, anche, la Delib.G.R. 24 luglio 2012, n. 1497.
- (31) Comma così modificato dall'art. 5, comma 2, Reg. 26 maggio 2009, n. 8 e per effetto dell'art. 11 del medesimo regolamento.
- (32) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 3, Reg. 26 maggio 2009, n. 8.
- (33) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 2, Reg. reg. 26 gennaio 2015, n. 2.

## Art. 10

Modalità di liquidazione degli interventi finanziari.

- 1. Gli interventi a sostegno sono liquidati secondo le seguenti modalità:
- a) in un'unica soluzione a compimento dell'attività e sulla base della verifica della realizzazione del progetto finanziato, con riguardo agli obiettivi conseguiti, alle modalità ed ai tempi di realizzazione, nonché del riscontro amministrativo-contabile del rendiconto finanziario a consuntivo;
- **b) in due soluzioni** nei confronti dei soggetti che hanno beneficiato almeno una volta nel triennio precedente di finanziamento ai sensi della *L.R. n. 6/2004* e hanno regolarmente presentato la relativa documentazione probatoria a consuntivo:
- 1) **acconto** non superiore al 75 per cento del finanziamento, liquidato nel primo semestre dell'anno in cui si svolge l'attività, sulla base di apposita istanza motivata dalle esigenze di realizzazione del progetto;
- 2) **saldo** a compimento dell'attività e sulla base della verifica della realizzazione del progetto finanziato, con riguardo agli obiettivi conseguiti, alle modalità ed ai tempi di realizzazione, nonché del riscontro amministrativo contabile del rendiconto finanziario a consuntivo.

2. I soggetti privati che richiedono la liquidazione degli interventi secondo le modalità previste al comma 1, lettera b) rilasciano apposita garanzia fidejussoria, bancaria o di primaria compagnia assicurativa, per un importo pari all'entità dell'acconto richiesto.

- 3. Gli interventi finanziari in forma di cofinanziamento sono liquidati secondo le modalità stabilite dalle convenzioni e dai singoli atti derivanti dagli accordi di programma e dai protocolli d'intesa, ovvero secondo le stesse modalità previste dal comma 1 per gli interventi a sostegno (34).
- 4. Gli interventi a sostegno e in promozione non possono essere liquidati per un importo superiore al minor valore finanziario fra il disavanzo consuntivo e il 60 per cento dei costi ammissibili consuntivi (35).
- 5. La liquidazione dell'intervento assegnato è subordinata a:
  - a) avere sede o unità operativa nella Regione Puglia;
- b) non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un finanziamento illegale e incompatibile con il mercato interno (36).
- (34) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, Reg. reg. 26 gennaio 2015, n. 2.
- (35) Comma così sostituito dall'art. 7, comma 2, Reg. reg. 26 gennaio 2015, n. 2. Il testo precedente era così formulato: «4. Gli interventi sono in ogni caso liquidati per un importo non superiore al 50 per cento del rendiconto consuntivo e comunque in misura non superiore all'entità del disavanzo dell'attività.».
- (36) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 2, Reg. reg. 26 gennaio 2015, n. 2.

#### **TITOLO II**

## Interventi finanziari a sostegno

## Art. 11

Procedure per richiedere l'intervento finanziario.

- 1. I soggetti iscritti all'Albo Regionale dello Spettacolo, le residenze (come descritte al precedente art. 8-bis) e, nell'ambito delle funzioni previste dall'art. 3 della L.R. n. 6/2004, gli Enti Locali territoriali, presentano annualmente una sola istanza per accedere agli interventi previsti in materia di spettacolo nei settori di cui all'art. 2 (37).
- 2. L'istanza può essere presentata per una singola specifica attività ovvero per un complesso di attività da realizzare entro e non oltre l'anno solare successivo a quello di presentazione dell'istanza stessa. Per i soggetti iscritti all'Albo Regionale, il programma presentato deve riferirsi esclusivamente al settore ed all'attività di iscrizione e deve rispettare i minimi di attività previsti come requisiti specifici di settore dall'art. 5 (38).

3. Se l'attività coinvolge più soggetti, l'istanza è presentata dal soggetto capofila, iscritto all'Albo, allegando copia dell'accordo di collaborazione produttiva e organizzativa sottoscritto dai soggetti coinvolti in cui sono indicati i rispettivi apporti artistici, organizzativi, tecnici e finanziari, l'osservanza dei CCNL applicabili e degli obblighi contrattuali e previdenziali.

- 4. I soggetti interessati, entro e non oltre il **31 ottobre** dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'attività per la quale richiedono l'intervento finanziario, presentano apposita istanza in conformità alle modalità stabilite nella PARTE V (39).
- 5. L'istanza, sottoscritta per i soggetti privati e soggetti pubblici dal legale rappresentante e per gli Enti Locali dal Dirigente responsabile, è redatta utilizzando la modulistica definita con il Programma triennale ed è corredata dalla seguente documentazione:

## 5.1 Per i soggetti iscritti all'Albo Regionale:

- a) relazione artistico-organizzativa dettagliata del progetto di attività oggetto dell'istanza, sottoscritta dal direttore artistico o organizzativo, che illustra:
- 1) le caratteristiche, le finalità, le modalità ed i tempi di svolgimento dell'attività programmata;
- 2) le eventuali collaborazioni produttive, organizzative e finanziarie con altri soggetti;
- 3) le eventuali attività laboratoriali e di formazione e promozione del pubblico, in particolare delle fasce giovanili e dei gruppi sociali meno favoriti;
- 4) le eventuali attività di aggiornamento e formazione del proprio nucleo artistico, tecnico ed organizzativo;
- b) piano finanziario dettagliato con l'indicazione dei costi dell'attività, delle risorse proprie e delle entrate derivanti da incassi, vendite, contributi pubblici e privati, sponsorizzazioni (40);
  - c) fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.

## 5.2 Per gli Enti Locali:

- a) copia conforme all'originale della deliberazione di Giunta concernente:
- 1) l'approvazione dell'attività oggetto dell'istanza illustrata nelle caratteristiche e finalità, nelle modalità e tempi di svolgimento;
- 2) l'indicazione dell'eventuale soggetto attuatore dell'intervento individuato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti e di aiuti di Stato, specificandone i dati anagrafico-fiscali ed i requisiti professionali ed artistici (41);
  - 3) la prenotazione di spesa a carico del bilancio di competenza;
- b) piano finanziario dettagliato con l'indicazione dei costi dell'attività, delle risorse proprie e delle entrate derivanti da incassi, vendite, contributi pubblici e privati, sponsorizzazioni (42);

c) copia conforme all'originale dell'atto amministrativo di assunzione dell'impegno di spesa per la realizzazione dell'attività; tale atto è presentato entro e non oltre 30 giorni dal termine di legge stabilito per la deliberazione del bilancio di previsione e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla notifica dell'avvenuta concessione del finanziamento regionale, pena la revoca del finanziamento.

#### 5.3 Per le residenze

- a) progetto di residenza (di gestione e programmazione, di produzione, di promozione) con relativo piano finanziario e domanda di intervento finanziario;
- b) copia conforme dello Statuto o dell'Atto costitutivo (se il soggetto proponente non è iscritto all'Albo Regionale dello Spettacolo);
- c) copia conforme dell'accordo (protocollo d'intesa, convenzione) sottoscritto con l'Ente Locale o con l'Ente Pubblico per la messa a disposizione di uno spazio attrezzato per le attività di spettacolo dal vivo;
- d) copia delle distinte d'incasso Siae relative ad almeno 1 produzione rappresentata per un minimo di 5 repliche nel territorio regionale per ciascuno degli anni del triennio precedente all'anno cui si riferisce l'istanza e, ove si tratti di coproduzione, copia del relativo accordo di coproduzione;
- e) certificazione liberatoria rilasciata dall'ENPALS per le produzioni del triennio precedente (escluso l'anno cui si riferisce il progetto proposto);
  - f) copia conforme dell'ultimo bilancio approvato;
- g) la "biografia" artistico-organizzativa del soggetto proponente o capofila ed il curriculum della Direzione;
- h) in caso di precedenti esperienze in progetti di residenza similari, attestazione quali-quantitativa da parte dell'Ente finanziatore ovvero dall'Ente concedente gli spazi teatrali;
- i) il numero dei giovani artisti, tecnici ed organizzatori, di età non superiore ai 35 anni, impegnati nella realizzazione del progetto;
- j) dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa al rispetto della normativa vigente in materia di rapporti di lavoro e dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del settore per l'attività prestata da tutti i lavoratori impegnati nel progetto, nonché alla mancanza di contenziosi in corso con gli Enti previdenziali ed assistenziali e/o provvedimenti o di azioni esecutive disposti dall'Autorità Giudiziaria;
- k) visura camerale (se il proponente è soggetto all'iscrizione al Registro delle Imprese);
  - I) copia del documento di identità del legale rappresentante (43).
- 6. Variazioni di carattere artistico, organizzativo e finanziario che comportano modifiche sostanziali al programma di attività oggetto dell'istanza, devono essere preventivamente comunicate e motivate al Servizio competente, con le stesse modalità previste per la presentazione dell'istanza, entro e non oltre il termine di 40 giorni dalla ricezione della notifica di avvenuta concessione dell'intervento finanziario (44).

- 7. Entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione prevista al comma 6, l'istanza è nuovamente valutata ai fini della conferma o dell'eventuale diminuzione del finanziamento ovvero dell'eventuale revoca; in caso di mancata comunicazione al soggetto interessato da parte del Servizio regionale competente vige il principio del silenzio assenso ed il finanziamento concesso si intende confermato (45).
- (37) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, Reg. reg. 22 novembre 2010, n. 17.
- (38) Periodo aggiunto dall'art. 6, Reg. 26 maggio 2009, n. 8.
- (39) Comma così modificato dall'art. 5, comma 2, Reg. reg. 22 novembre 2010, n. 17.
- (40) Lettera così sostituita dall'art. 5, comma 3, Reg. reg. 22 novembre 2010, n. 17. Il testo originario era così formulato: «b) piano finanziario dei costi con l'indicazione delle risorse proprie e delle entrate derivanti da incassi, vendite, contributi pubblici e privati, sponsorizazioni.».
- (41) Numero così modificato dall'art. 8, comma 1, Reg. reg. 26 gennaio 2015, n. 2.
- (42) Lettera così sostituita dall'art. 5, comma 4, Reg. reg. 22 novembre 2010, n. 17. Il testo originario era così formulato: «b) piano finanziario dei costi con l'indicazione delle risorse proprie e delle entrate derivanti da incassi, contributi pubblici e privati, sponsorizzazioni.».
- (43) Punto aggiunto dall'art. 5, comma 5, Reg. reg. 22 novembre 2010, n. 17.
- (44) Comma così modificato dall'art. 1, terzo alinea, Reg. 18 giugno 2007, n. 16 e per effetto dell'art. 11, Reg. 26 maggio 2009, n. 8.
- (45) Comma così modificato per effetto dell'art. 11, Reg. 26 maggio 2009, n. 8.

#### Art. 12

## Criteri per la valutazione delle istanze.

- 1. La valutazione delle istanze è effettuata dal Servizio regionale competente applicando gli indicatori relativi alla valutazione quantitativa e qualitativa definiti con il Programma triennale, come previsto dall'art. 9, comma 2, lettera b) (46).
- 2. Il Servizio regionale competente può avvalersi dell'apporto di esperti nei settori del teatro, della musica, della danza, del cinema e dell'organizzazione dello spettacolo laddove si renda necessario, anche in ragione delle peculiarità artistico-culturali dei programmi presentati; la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, nomina gli esperti (47).
- 3. La valutazione quantitativa è effettuata, per ognuno dei settori di cui all'art. 2, sulla base delle voci di costo indicate nel preventivo finanziario e riconosciute ammissibili.

- 4. La valutazione qualitativa non può incrementare o ridurre per oltre il 50 per cento il risultato della valutazione quantitativa (48).
- 5. Gli interventi a sostegno non possono essere assegnati o liquidati per un importo superiore al minor valore finanziario fra il disavanzo consuntivo e il 60 per cento dei costi ammissibili consuntivi (49).
- 6. Nel caso in cui l'attività è di particolare rilevanza finanziaria può essere valutata parte dei costi ammissibili, dando informazione al soggetto interessato che può ridurre proporzionalmente il piano finanziario preventivo e l'attività proposta, fermo restando il rispetto dei minimi di settore di iscrizione all'Albo previsti dal precedente art. 5 (50).
- 7. Le recite, i concerti, le giornate di programmazione e le rappresentazioni ad ingresso gratuito sono valutate entro e non oltre il limite del 10 per cento dell'intera attività recitativa annuale; sono escluse da detto limite le recite delle compagnie di teatro di figura, degli artisti di strada e le attività corali e bandistiche.
- 8. Lo svolgimento di recite o concerti all'estero è attestato dalla competente Autorità diplomatica.
- (46) Comma così modificato per effetto dell'art. 11, Reg. 26 maggio 2009, n. 8.
- (47) Comma così modificato per effetto dell'art. 11, Reg. 26 maggio 2009, n. 8.
- (48) Comma così modificato dall'art. 6, Reg. reg. 22 novembre 2010, n. 17.
- (49) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 1, Reg. reg. 26 gennaio 2015, n. 2. Il testo precedente era così formulato: «5. L'intervento finanziario regionale di sostegno non può essere superiore al 50 per cento del totale dei costi riconosciuti ammissibili e non può comunque eccedere il disavanzo del piano finanziario preventivo.».
- (50) Comma così modificato dall'art. 9, comma 2, Reg. reg. 26 gennaio 2015, n. 2.

#### Art. 13

Costi ammissibili ed elementi per la valutazione quantitativa.

- 1. I costi ammissibili e gli elementi per la valutazione quantitativa sono diversificati con riguardo alle tipologie di attività dei settori dello spettacolo, come di seguito specificato.
- 1.1 per la **PRODUZIONE** nei settori **TEATRO, MUSICA** (lirica, concertistica, corale, bandistica, d'autore e popolare), **DANZA**:
- a) compensi al personale artistico, tecnico ed organizzativo e relativi oneri previdenziali ed assistenziali (ENPALS, INPS e INAIL);
- b) oneri previdenziali ed assistenziali (ENPALS, INPS, INAIL) a carico di soggetti terzi impiegati per l'attività, limitatamente ai service tecnici;

c) spese di allestimento (scene, costumi e attrezzeria, noleggio materiali elettrici, fonici e video) relative unicamente alle nuove produzioni;

- d) spese di viaggio e trasporto per le tournée in ambito nazionale ed internazionale;
- e) compensi e spese di organizzazione (affitto spazi, allestimenti, pubblicità, ospitalità e viaggi) per attività di promozione del pubblico (convegni, mostre, incontri, premi e concorsi, seminari ed attività laboratoriali);
- f) numero di giornate lavorative del personale artistico, tecnico ed organizzativo per il quale sono stati regolarmente versati gli oneri previdenziali ed assistenziali;
- g) numero di recite effettuate in sede ed in tournée in Regione, in Italia ed all'estero;
- h) numero di spettatori paganti con riguardo all'attività svolta negli ultimi due anni, distintamente per ognuno degli anni.
- 1.2 per la **DISTRIBUZIONE** nei settori **TEATRO, MUSICA, DANZA** e per l'**ESERCIZIO** nel settore **TEATRO, CINEMA**:
  - a) compensi corrisposti agli spettacoli ospiti;
  - b) spese di noleggio dei film, dei documentari e degli audiovisivi;
- c) spese di gestione, anche temporanea, di spazi in regola con le autorizzazioni di legge e le norme di sicurezza (canoni di locazione, utenze, servizi);
- d) compensi al personale di biglietteria, di sala ed al personale tecnico impiegato e relativi oneri previdenziali ed assistenziali (ENPALS, INPS e INAIL);
  - e) spese di pubblicità;
  - f) spese SIAE e diritti d'autore;
- g) compensi e spese di organizzazione (affitto spazi, allestimenti, pubblicità, ospitalità e viaggi) per attività di promozione del pubblico (convegni, mostre, incontri, premi e concorsi, seminari ed attività laboratoriali);
- h) numero di spettatori paganti (suddivisi in abbonati e non) con riguardo all'attività svolta negli ultimi due anni, distintamente per ognuno degli anni.
- 1.3 per **FESTIVAL** e **RASSEGNE** nei settori **TEATRO**, **MUSICA**, **DANZA**, **CINEMA**:
  - a) costi relativi agli spettacoli e concerti di produzione e in coproduzione;
  - b) compensi corrisposti agli spettacoli e concerti ospiti;
  - c) spese di noleggio dei film, dei documentari e degli audiovisivi;
- d) spese per l'utilizzo di spazi (affitto, utenze, servizi) in regola con le autorizzazioni di legge e le norme di sicurezza e per l'allestimento di spazi non teatrali (attrezzature tecniche di palcoscenico e per il pubblico) che abbiano ricevuto le prescritte autorizzazioni in materia di pubblico spettacolo;

e) compensi al personale di biglietteria, di sala ed al personale tecnico impiegato e relativi oneri previdenziali ed assistenziali (ENPALS, INPS e INAIL);

- f) spese di viaggio e soggiorno per le compagnie e le formazioni ospiti e di trasporto dei supporti audiovisivi;
  - g) spese di pubblicità;
  - h) (51)spese SIAE e diritti d'autore;
- i) (52)compensi e spese di organizzazione (affitto spazi, allestimenti, pubblicità, ospitalità e viaggi) per attività di promozione del pubblico (convegni, mostre, incontri, premi e concorsi, seminari ed attività laboratoriali);
- l) (53)numero di spettatori paganti (suddivisi in abbonati e non) con riguardo all'attività svolta negli ultimi due anni, distintamente per ognuno degli anni.

## 1.4 per la **PROMOZIONE E DIFFUSIONE** nel settore **MUSICA**:

- a) compensi corrisposti al personale artistico, tecnico ed organizzativo;
- b) spese per l'utilizzo di spazi (affitto, utenze, servizi) in regola con le autorizzazioni di legge e le norme di sicurezza;
- c) compensi al personale di biglietteria, di sala ed al personale tecnico impiegato e relativi oneri previdenziali ed assistenziali (ENPALS, INPS e INAIL);
- d) oneri previdenziali ed assistenziali (ENPALS, INPS e INAIL) a carico di soggetti terzi impiegati per l'attività, limitatamente ai service tecnici;
  - e) compensi corrisposti alle formazioni ospiti;
  - f) spese di pubblicità;
  - g) spese SIAE e diritti d'autore;
- h) compensi e spese di organizzazione (affitto spazi, allestimenti, pubblicità, ospitalità e viaggi) per attività di promozione del pubblico (convegni, mostre, incontri, premi e concorsi, seminari ed attività laboratoriali);
- i) numero di spettatori paganti (suddivisi in abbonati e non) con riguardo all'attività svolta negli ultimi due anni, distintamente per ognuno degli anni.

## 1.5 per lo SPETTACOLO VIAGGIANTE:

- a) compensi corrisposti al personale impiegato nell'attrazione e relativi oneri previdenziali ed assistenziali (ENPALS, INPS e INAIL);
  - b) spese di pubblicità e di promozione del pubblico;
  - c) spese relative ai permessi di occupazione di suolo pubblico;
- d) spese per la fornitura di energia (gruppi elettrogeni o contratti di fornitura elettrica).

## 1.6 per lo **SPETTACOLO CIRCENSE**:

a) compensi al personale artistico, tecnico ed organizzativo e relativi oneri previdenziali ed assistenziali (ENPALS, INPS e INAIL);

- b) viaggi e trasporti per le tournée in ambito nazionale ed internazionale;
- c) spese relative ai permessi di occupazione di suolo pubblico;
- d) spese per la fornitura di energia (gruppi elettrogeni o contratti di fornitura elettrica);
- e) compensi e spese di organizzazione (affitto spazi, allestimenti, pubblicità, ospitalità e viaggi), per attività di promozione del pubblico (convegni, mostre, incontri, premi, seminari ed attività laboratoriali);
- f) numero di giornate lavorative del personale artistico, tecnico ed organizzativo per il quale sono stati regolarmente versati gli oneri previdenziali ed assistenziali;
- g) numero di rappresentazioni effettuate in sede ed in tournée in Regione, in Italia ed all'estero;
- h) numero di spettatori paganti con riguardo all'attività svolta negli ultimi due anni, distintamente per ognuno degli anni.

## 1.7 per le **RESIDENZE**:

- a) i costi di gestione relativi alle paghe ed agli oneri del personale di biglietteria, sala, palcoscenico ed amministrativo;
- b) i costi di gestione relativi alle utenze dello spazio intestate al soggetto proponente;
- c) i costi di programmazione relativi ai compensi ed ai rimborsi corrisposti per gli spettacoli ospiti;
- d) i costi di programmazione relativi ai noleggi di materiale tecnico ed alle schede tecniche degli spettacoli ospiti;
- e) i costi di produzione relativi alle paghe ed agli oneri del personale artistico, tecnico ed organizzativo;
- f) i costi di produzione relativi all'allestimento dello spettacolo (scene, costumi, attrezzeria), ai noleggi di materiale tecnico, ai trasporti e facchinaggi in sede, ai viaggi ed al soggiorno del personale artistico e tecnico;
- g) i costi di promozione relativi alle paghe ed agli oneri del personale impegnato, nonché ai compensi ed ai rimborsi degli ospiti impegnati nella promozione;
- h) i costi di promozione relativi al materiale promozionale, pubblicitario e didattico prodotto;
  - i) i costi di promozione relativi alle spese postali e telefoniche;
- j) l'affidabilità economica del soggetto proponente sulla base del rapporto, rilevato dall'ultimo bilancio approvato, fra totale dei ricavi e totale dei finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo ricevuti;

- k) la quota di autofinanziamento del progetto (risorse proprie, sponsor, finanziamento non provenienti da fondi regionali, incassi derivanti dalle attività) superiore al 20 per cento;
  - I) il numero di giornate di apertura al pubblico superiore alle 90 annue;
- m) incremento percentuale dei biglietti venduti rispetto all'anno precedente
- 2. Le spese ammissibili, con esclusione di qualsiasi imposta o altro onere, devono essere direttamente sostenute dal soggetto beneficiario dell'intervento regionale, riferite all'annualità per la quale è concesso il finanziamento e documentate attraverso atti giuridicamente vincolanti (contratti, lettere d'incarico, conferme d'ordine) da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione, il suo importo, la sua pertinenza diretta all'attività finanziata, nonché tracciabili ai sensi della *legge* n. 136/2010 e s.m.i. (555).
- 3. Nel caso di prestazioni di consulenza specialistica, queste devono essere effettuate da soggetti, pubblici o privati, che siano tecnicamente organizzati e titolari di partita IVA e non sono considerate ammissibili prestazioni occasionali di consulenza specialistica (56).
- 4. L'IVA costituisce spesa ammissibile solo se è realmente e definitivamente sostenuta dal soggetto. L'IVA che è recuperabile (nel regime normale e nel regime forfettario) non può essere considerata ammissibile anche se essa non è effettivamente recuperata dal soggetto (57).
- (51) La presente lettera è indicata erroneamente nel Bollettino Ufficiale come lettera i).
- (52) La presente letttera è indicata erroneamente nel Bollettino Ufficiale come lettera h).
- (53) La presente letttera è indicata erroneamente nel Bollettino Ufficiale come lettera i).
- (54) Punto aggiunto dall'art. 7, Reg. reg. 22 novembre 2010, n. 17.
- (55) Comma aggiunto dall'art. 10, comma 1, Reg. reg. 26 gennaio 2015, n. 2.
- (56) Comma aggiunto dall'art. 10, comma 1, Reg. reg. 26 gennaio 2015, n. 2.
- (57) Comma aggiunto dall'art. 10, comma 1, Reg. reg. 26 gennaio 2015, n. 2.

#### Art. 14

Elementi e requisiti per la valutazione qualitativa.

- 1. Gli elementi e i requisiti per la valutazione qualitativa, sono suddivisi in generali e di settore.
- 2. Gli elementi e i requisiti qualitativi generali sono:

- a) rispondenza dell'attività agli obiettivi ed alle priorità del Programma triennale in materia di spettacolo;
- b) direzione artistica e organizzativa di comprovata qualificazione professionale;
- c) capacità progettuale (artistica, organizzativa e tecnica) e capacità gestionale e finanziaria, riferite alle professionalità specifiche impiegate, alla qualità degli spazi gestiti, all'equilibrio del bilancio;
- d) copertura dei costi dell'attività per almeno il 50 per cento con risorse finanziarie proprie o rivenienti da altri soggetti pubblici e privati;
- e) incremento del pubblico pagante con riferimento agli ultimi due anni di attività;
- f) utilizzo delle più recenti tecnologie per biglietteria elettronica, attrezzature e dotazioni di palcoscenico, impianti di proiezione e diffusione del suono;
- g) formazione e promozione del pubblico, anche in collaborazione con il sistema scolastico e dell'università, con particolare riguardo ai giovani, alle fasce sociali svantaggiate ed alle aree territoriali meno servite;
- h) azioni mirate al contenimento dei costi di accesso agli spettacoli e forme di agevolazioni per studenti, anziani, disabili e cittadini extracomunitari;
- i) formazione ed aggiornamento professionale del personale artistico, organizzativo e tecnico;
- j) accoglimento di stagisti e tirocinanti da progetti formativi per i mestieri dello spettacolo attivati nella Regione;
- k) collaborazioni produttive e distributive con altri soggetti artistici, specialmente con nuovi talenti regionali, con formazioni non sovvenzionate dallo Stato o dalla Regione, con Enti Locali, Enti pubblici e Fondazioni.
- 3. Gli elementi e i requisiti qualitativi di settore sono:

## 3.1 per il TEATRO

- a) spazio riservato al repertorio contemporaneo, nelle produzioni e coproduzioni e nelle ospitalità, con particolare riguardo al repertorio italiano e dei Paesi dell'Unione europea e alla committenza di testi originali;
- b) impiego di giovani artisti, tecnici ed organizzatori di età inferiore ai 35 anni;
- c) residenza artistica permanente in una struttura teatrale di almeno 100 posti.

## 3.2 per la MUSICA

a) spazio riservato al repertorio contemporaneo, nelle produzioni e coproduzioni e nelle ospitalità, con particolare riguardo al repertorio italiano e dei Paesi dell'Unione europea, alla committenza di opere originali o non eseguite in Regione da oltre trenta anni, all'innovazione del linguaggio e delle tecniche di composizione e di esecuzione;

b) impiego di giovani orchestrali, cantanti lirici, tecnici ed organizzatori di età inferiore ai 35 anni;

c) progetti di rilevanza culturale nel settore fonografico e nell'editoria musicale, con particolare riguardo alla ricerca ed alla sperimentazione.

# 3.3 per la DANZA

- a) spazio riservato al repertorio contemporaneo, nelle produzioni e coproduzioni e nelle ospitalità, con particolare riguardo al repertorio italiano e dei Paesi dell'Unione europea, alla committenza di coreografie originali, all'integrazione delle arti sceniche;
- b) impiego di giovani danzatori, tecnici ed organizzatori di età inferiore ai 30 anni;
- c) residenza artistica permanente in una struttura teatrale di almeno 100 posti.

# 3.4 per il CINEMA

a) almeno il 50 per cento delle giornate di programmazione riservato a film d'essai e a documentari e film di particolare interesse culturale, di cui almeno la metà di produzione italiana o dei Paesi dell'Unione europea.

# 3.5 per lo SPETTACOLO VIAGGIANTE E CIRCENSE

- a) impiego di giovani artisti e tecnici di età inferiore ai 30 anni;
- b) utilizzo delle più recenti tecnologie;
- c) rapporti di collaborazione promozionale con gli Enti locali.
- 4. Gli elementi e i requisiti per la valutazione qualitativa dei progetti di residenza sono:
- a) rispondenza dell'attività agli obiettivi ed alle priorità del Programma Triennale in materia di Spettacolo;
- b) l'efficacia del piano gestionale-organizzativo e del piano di promozione/comunicazione in funzione degli obiettivi e delle priorità del Programma stesso;
- c) la qualità del progetto artistico di produzione, riferita particolarmente alla ricerca di nuovi linguaggi aderenti alla contemporaneità in grado di creare nuovo pubblico, soprattutto fra le generazioni più giovani;
- d) il curriculum della Direzione e la "biografia" artistico-organizzativa del soggetto proponente, con particolare riferimento a precedenti esperienze di progetti di residenza similari debitamente documentati;
- e) il "tutoraggio" artistico-organizzativo rivolto a soggetti di produzione di spettacolo dal vivo che non dispongano di una propria sede per le prove, gli allestimenti e le rappresentazioni, attraverso un accordo scritto con l'indicazione delle modalità di attuazione;

- f) la presenza di uno o più "artisti associati", intendendo per artista associato un Maestro di rilievo nazionale o internazionale nel settore del teatro, della danza e della musica che affianchino per un periodo non inferiore a 40 giorni nell'anno il progetto formativo-produttivo della residenza;
- g) l'apertura di spazi nuovi, inutilizzati o sottoutilizzati (con meno di 10 giorni di apertura al pubblico all'anno) da almeno due anni per le attività di spettacolo dal vivo;
- h) l'impiego nella realizzazione del progetto di giovani artisti, tecnici ed organizzatori di età non superiore a 35 anni;

i) la messa a	disposizione	di una	foresteria	per l'alloggio	degli	artisti	е	dei
tecnici, anche osp	iti, impegnati	nel pro	getto (58).					

(58) Comma aggiunto dall'art. 8, Reg. reg. 22 novembre 2010, n. 17.

#### Art. 15

Istanza e documentazione per la liquidazione dell'intervento finanziario.

- 1. I soggetti beneficiari di intervento finanziario presentano istanza di liquidazione entro e non oltre il 10 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'attività, in conformità alle modalità stabilite nella PARTE V (59).
- 2. L'istanza, sottoscritta per i soggetti privati e per i soggetti pubblici dal legale rappresentante e per gli Enti Locali dal Dirigente responsabile, è redatta utilizzando la modulistica definita con il Programma triennale ed è corredata dalla sequente documentazione:
- a) per i soggetti iscritti all'Albo regionale e per le Residenze (come descritte al precedente art. 8-bis) (60):
- 1) relazione artistico-organizzativa dell'attività svolta, sottoscritta dal direttore artistico o organizzativo, che illustra i risultati conseguiti in ordine allo svolgimento dell'attività, correlatamente alle caratteristiche, alle finalità, alle modalità ed ai tempi di attuazione programmati in sede di istanza;
- 2) rendiconto finanziario consuntivo dell'attività svolta, raffrontato con i dati indicati nel piano finanziario preventivo, articolato in uscite ed entrate derivanti da proventi e da finanziamenti pubblici e privati in cui gli scostamenti rilevanti e le voci di costo che non hanno riscontro nel piano finanziario sono adeguatamente motivati;
- 3) copie dei contratti di lavoro del personale artistico, tecnico ed organizzativo e copie dei conferimenti d'incarico ai collaboratori, corredate dai modelli F24 relativi al pagamento di IRPEF, IRAP e, ove dovuti, INPS, INAIL ed ENPALS;
- 4. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ove il soggetto comunica il proprio stato nei riguardi degli istituti previdenziali al fine di consentire l'accertamento d'ufficio della regolarità contributiva (Inps, Inail, Inps ex Enpals) (61).

5) dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative agli oneri previdenziali ed assistenziali versati dai soggetti terzi impiegati per l'attività limitatamente ai service tecnici, di cui all'art. 13, commi 1.1, lettera b) e 1.4, lettera d), sottoscritte dai legali rappresentanti degli stessi soggetti terzi;

- 6) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, relativa all'assoggettamento fiscale all'IVA ed all'IRES;
  - indicazione delle modalità di accreditamento del finanziamento regionale;
  - 8) fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.

# b) per gli Enti Locali:

- 1) copia conforme all'originale dell'atto amministrativo di approvazione dell'attività realizzata contenente:
- a) la relazione illustrativa dettagliata sullo svolgimento dell'attività e sui risultati conseguiti correlatamente alle caratteristiche, alle finalità, alle modalità ed ai tempi di attuazione programmati in sede di istanza;
- b) il rendiconto finanziario, articolato in uscite ed entrate, con l'indicazione degli atti di liquidazione e dei relativi mandati di pagamento;
  - 2) indicazione delle modalità di accreditamento del finanziamento regionale.
- 3. Nel caso di attività che coinvolgono più soggetti, come previsto all'art. 11, comma 3, ogni soggetto documenta l'osservanza dei CCNL applicabili e degli obblighi contrattuali e previdenziali, anche in conformità a quanto stabilito dalla normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia di contrasto al lavoro sommerso.
- 4. Qualora nello svolgimento dell'attività istruttoria si ravvisi la necessità di chiarimenti e/o integrazioni, il Dirigente del Servizio assegna un congruo tempo, comunque non superiore a 30 giorni, affinché il soggetto vi provveda. Trascorso inutilmente il termine assegnato, il Dirigente del Servizio provvede a disporre la liquidazione del finanziamento con l'eventuale riduzione, sulla base della rendicontazione presentata ed approvata, o l'avvio del procedimento di revoca (62).
- (59) Comma così modificato dall'art. 7, Reg. 26 maggio 2009, n. 8. La modifica ha riguardato la sostituzione dell'originario termine del 30 giugno con quello attuale del 10 giugno.
- (60) Lettera così modificata dall'art. 9, Reg. reg. 22 novembre 2010, n. 17.
- (61) Punto così sostituito dall'art. 5, comma 1, Reg. reg. 27 giugno 2014, n. 12.
- (62) Comma aggiunto dall'art. 11, comma 1, Reg. reg. 26 gennaio 2015, n. 2.

#### **TITOLO III**

# Interventi per la promozione regionale

# Art. 16 Criteri generali (63).

- 1. In conformità a specifici obiettivi e indirizzi contenuti nel Programma Triennale la Regione può promuovere progetti speciali ed iniziative:
  - a) su iniziativa esclusiva, con totale copertura dei costi;
  - b) su proposta di soggetti pubblici e privati, nella forma del cofinanziamento.
- 2. La promozione è realizzata anche mediante accordi di programma, protocolli d'intesa e in regime di convenzione, in collaborazione con (64):
- a) l'Unione Europea, lo Stato, le altre Regioni, gli Enti Locali, le Università, le Sovrintendenze ai Beni Culturali e Scolastiche, le Accademie di Belle Arti, i Conservatori, le Fondazioni, ed altri soggetti pubblici;
  - b) i soggetti riconosciuti di interesse regionale di cui all'art. 8;
- c) i soggetti privati dotati di comprovate esperienze e specifiche professionalità.
- (63) Vedi, anche, la Delib.G.R. 28 dicembre 2016, n. 2206.
- (64) Alinea così modificato dall'art. 8, Reg. 26 maggio 2009, n. 8.

# **Art. 17** *Modalità di attuazione.*

- 1. I soggetti pubblici, i soggetti privati e, nell'ambito delle funzioni previste dall'art. 3 della L.R. n. 6/2004, gli Enti Locali territoriali possono proporre attività e progetti speciali presentando apposita istanza, nei termini e secondo le modalità stabilite nella PARTE III, TITOLO II "interventi finanziari a sostegno" e nella PARTE V "Disposizioni generali".
- 2. Gli interventi di promozione su proposta di soggetti pubblici e privati di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), sono compresi nel Piano annuale delle attività di cui all'art. 9, comma 3.
- 3. La Regione si riserva la possibilità di attivare iniziative di promozione al di fuori del Piano annuale delle attività per un totale di finanziamenti che non supera il 10 per cento dell'ammontare complessivo del FURS; tali iniziative possono essere realizzate anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati che non hanno presentato istanza ai sensi del comma 1 (65).
- 4. Gli interventi di promozione previsti dal comma 3 sono approvati dalla Giunta regionale anche con deliberazioni separate e in tempi differenti dal Piano annuale prevista dall'art. 9, comma 3.
- 5. La liquidazione degli interventi finanziari è effettuata in favore dei soggetti che presentano la documentazione delle attività realizzate entro e non oltre i termini e secondo le modalità prescritte dall'art. 15 (66).

(65) Vedi, al riguardo, la Delib.G.R. 27 ottobre 2009, n. 2015, la Delib.G.R. 16 ottobre 2012, n. 2061, la Delib.G.R. 20 dicembre 2012, n. 2896 e la Delib.G.R. 26 novembre 2013, n. 2179 e la Delib.G.R. 28 dicembre 2016, n. 2206.

(66) Comma così modificato dall'art. 9, Reg. 26 maggio 2009, n. 8.

#### **TITOLO IV**

# Interventi in regime di convenzione

#### Art. 18

Criteri generali e modalità di attuazione.

- 1. La Regione favorisce le attività di spettacolo di particolare rilevanza culturale ed artistica e di interesse regionale, nazionale ed internazionale, come previsto dall'art. 9 della L.R. n. 6/2004, mediante la realizzazione, in regime di convenzione e nella forma del cofinanziamento, di progetti triennali.
- 2. La Giunta regionale, nell'ambito del Piano annuale degli interventi di cui all'art. 9, comma 3, approva i progetti e i relativi schemi di convenzione.
- 3. Le convenzioni sono stipulate o rinnovate di anno in anno con riguardo ad ogni fase annuale del progetto triennale, compatibilmente con le disposizioni regionali e statali in materia finanziaria e di contabilità (67).
- 4. Lo schema di convenzione contiene:
  - a) le caratteristiche, le finalità ed i costi del progetto triennale;
- b) la descrizione del progetto ed il piano finanziario analitico attinenti l'annualità cui si riferisce la fase del progetto, con l'indicazione delle risorse finanziarie del contraente e delle altre entrate;
- c) l'ammontare del finanziamento regionale per l'annualità di riferimento, con l'indicazione dei tempi e delle modalità di liquidazione;
  - d) le condizioni di eventuali riduzioni o revoche del finanziamento regionale;
- e) i termini e le modalità di presentazione dei resoconti operativi e finanziari e della relativa documentazione.
- (67) Comma così modificato dall'art. 10, Reg. 26 maggio 2009, n. 8.

# Art. 19

Requisiti per accedere alle convenzioni.

- 1. Possono richiedere interventi in regime di convenzione:
- a) i soggetti pubblici che per la realizzazione dei progetti si avvalgono di persone con specifiche competenze e qualificata e riconosciuta esperienza

nell'ambito dello spettacolo;

b) i soggetti che presentano progetti di residenza per i quali sia stato sottoscritto alla data dell'istanza un accordo pluriennale (protocollo d'intesa, convenzione o altro accordo formale) con l'Ente Locale o con l'Ente Pubblico;

- c) i soggetti privati iscritti all'Albo Regionale nei settori e per le attività per cui sono previsti i successivi ulteriori requisiti generali e specifici di settore (68).
- 2. Gli ulteriori requisiti generali sono:
- a) affidabilità finanziaria documentata attraverso l'ultimo bilancio regolarmente approvato dai competenti organi statutari e, ove previsto, depositato presso la CCIA;
- b) copertura di almeno il 20 per cento dei costi del progetto triennale con risorse finanziarie proprie al netto dei finanziamenti pubblici di derivazione comunitaria, nazionale, regionale e degli Enti Locali (69);
- c) collaborazioni produttive e organizzative con altri soggetti pubblici e privati, preferibilmente regionali e non finanziati dallo Stato e dalla Regione.
- 3. Gli ulteriori requisiti specifici di settore sono:

#### 3.1 settore TEATRO

- a) per la **produzione**: 2.500 giornate lavorative e 100 giornate recitative l'anno; 1.000 giornate lavorative e 70 giornate recitative l'anno per il teatro di figura; almeno il 30 per cento delle giornate recitative effettuate sul territorio regionale; bilancio che presenta un ammontare dei costi totali non inferiore a 500.000 euro e 300.000 euro per il teatro di figura;
- b) per la **distribuzione**: 250 giornate recitative l'anno programmate in tutte le province pugliesi, effettuate in spazi con capienza non inferiore a 100 posti in regola con le autorizzazioni di legge e le norme di sicurezza in materia di pubblici spettacoli; almeno il 30 per cento delle giornate recitative costituito da produzioni pugliesi realizzate da soggetti che fruiscono di interventi finanziari regionali; bilancio che presenta un ammontare dei costi totali non inferiore a 1.000.000 euro:
- c) per i **festival**: programma comprendente 12 spettacoli di cui tre in "prima nazionale"; bilancio che presenta un ammontare dei costi totali non inferiore a 250.000 euro.

#### 3.2 settore MUSICA

- a) per la **produzione lirica**: 60 recite l'anno, di cui almeno il 50 per cento effettuate sul territorio regionale; impiego di 50 professori d'orchestra di nazionalità italiana o comunitaria; bilancio che presenta un ammontare dei costi totali non inferiore a 1.000.000 euro;
- b) per la **produzione concertistica**: una media di 8 concerti al mese per 6 mesi l'anno, di cui almeno il 50 per cento effettuati sul territorio regionale; bilancio che presenta un ammontare dei costi totali non inferiore a 300.000 euro;
- c) per la **distribuzione**: 100 giornate di attività l'anno programmate in tutte le province pugliesi, effettuate in spazi con capienza non inferiore a 100 posti in

regola con le autorizzazioni di legge e le norme di sicurezza in materia di pubblici spettacoli; almeno il 30 per cento dell'attività costituita da produzioni pugliesi realizzate da soggetti che fruiscono di interventi finanziari regionali; bilancio che presenta un ammontare dei costi totali non inferiore a 300.000 euro;

d) per i **festival**: programma comprendente 8 spettacoli o concerti di cui almeno due di opere non eseguite in Italia da almeno trent'anni; bilancio che presenta un ammontare dei costi totali non inferiore a 300.000 euro.

#### 3.3 settore DANZA

- a) per la **produzione**: 500 giornate lavorative e 40 giornate recitative l'anno; almeno il 30 per cento delle giornate recitative effettuate sul territorio regionale; bilancio che presenta un ammontare dei costi totali non inferiore a 250.000 euro;
- b) per la **distribuzione**: 50 giornate recitative l'anno programmate in almeno tre province pugliesi, effettuate in spazi con capienza non inferiore a 100 posti in regola con le autorizzazioni di legge e le norme di sicurezza in materia di pubblici spettacoli; almeno il 50 per cento delle giornate recitative costituito da produzioni pugliesi realizzate da soggetti che fruiscono di interventi finanziari regionali; bilancio che presenta un ammontare dei costi totali non inferiore a 250.000 euro;
- c) per i **festival**: programma comprendente 5 spettacoli di cui almeno uno in "prima nazionale"; bilancio che presenti un ammontare dei costi totali non inferiore a 250.000 euro.

# 3.4 settore CINEMA

- a) per i **festival**: programma comprendente 15 titoli di cui almeno tre in "prima nazionale"; bilancio che presenti un ammontare dei costi totali non inferiore a 300.000 euro.
- 4. Nel primo triennio di applicazione degli interventi in regime di convenzione, per i soggetti che operano in territori provinciali svantaggiati rispetto alla domanda ed all'offerta di spettacolo e nei quali non operano altri soggetti convenzionati, i requisiti specifici di settore sono ridotti del 20 per cento.
- (68) Comma così sostituito dall'art. 10, Reg. reg. 22 novembre 2010, n. 17. Il testo originario era così formulato: «1. Possono richiedere interventi in regime di convenzione i soggetti pubblici che per la realizzazione dei progetti si avvalgono di specifiche competenze e qualificata e riconosciuta esperienza nell'ambito dello spettacolo, ovvero i soggetti privati iscritti all'Albo Regionale ed in possesso di ulteriori requisiti generali e specifici di settore.».
- (69) Lettera così modificata dall'art. 12, comma 1, Reg. reg. 26 gennaio 2015, n. 2.

1. I soggetti interessati alla stipula delle convenzioni presentano apposita istanza, entro e non oltre il **31 ottobre** dell'anno precedente l'avvio del progetto triennale, in conformità alle modalità stabilite nella PARTE V (70).

- 2. L'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante, è redatta utilizzando la modulistica definita con il Programma triennale ed è corredata dalla seguente documentazione:
- a) relazione artistico-organizzativa del progetto, sottoscritta dal direttore artistico o organizzativo, che per ogni anno del triennio illustra:
  - 1) caratteristiche, finalità e modalità di svolgimento;
  - 2) collaborazioni produttive, organizzative e finanziarie con altri soggetti;
- 3) attività laboratoriali e di promozione del pubblico, in particolare delle fasce giovanili e dei gruppi sociali meno favoriti;
- 4) attività di aggiornamento e formazione del proprio nucleo artistico, tecnico ed organizzativo;
  - b) curriculum vitae del direttore artistico o organizzativo;
  - c) piano finanziario complessivo del progetto triennale;
- d) piano finanziario analitico relativo al primo anno di attuazione del progetto, con l'indicazione delle risorse finanziarie proprie e delle altre entrate derivanti da proventi e da finanziamenti pubblici e privati;
- e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 19;
  - f) indicazione delle modalità di accreditamento del finanziamento regionale;
  - g) fotocopia del documento di identità del legale rappresentante;
- h) copia conforme dell'accordo triennale (protocollo d'intesa, convenzione) sottoscritto con l'Ente Locale o con l'Ente Pubblico per la gestione di uno spazio attrezzato per le attività di spettacolo dal vivo (71).
- (70) Comma così modificato dall'art. 11, comma 1, Reg. reg. 22 novembre 2010, n. 17.
- (71) Lettera aggiunta dall'art. 11, comma 2, Reg. reg. 22 novembre 2010, n. 17.

#### Art. 21

#### Rinnovo annuale della convenzione.

1. I soggetti convenzionati, ai fini del rinnovo della convenzione per ognuno dei due anni successivi al primo, presentano i programmi di attività dettagliati ed il piano finanziario preventivo nei termini e secondo le modalità indicati all'art. 20, comma 1.

2. Al termine di ogni anno del triennio, in conformità a quanto stabilito nella convenzione, il contraente presenta la seguente documentazione relativa all'attività svolta:

- a) relazione artistico-organizzativa sottoscritta dal direttore artistico o organizzativo, con la descrizione dei risultati conseguiti per ognuno dei punti da 1 a 4 dell'art. 20, comma 2, lettera a);
- b) rendiconto finanziario consuntivo, articolato in uscite ed entrate derivanti da proventi e da finanziamenti pubblici e privati, raffrontato con i dati indicati a preventivo, in cui gli scostamenti rilevanti e le voci di costo che non hanno riscontro nel piano finanziario preventivo sono adeguatamente motivati;
- c) copie dei contratti del personale artistico, tecnico ed organizzativo e copie dei conferimenti d'incarico ai collaboratori, corredate dai modelli F24 relativi al regolare pagamento di IRPEF, IRAP e, ove dovuti, INPS, INAIL ed ENPALS;
- d) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ove il soggetto comunica il proprio stato nei riguardi degli istituti previdenziali al fine di consentire l'accertamento d'ufficio della regolarità contributiva (Inps, Inail, Inps ex Enpals) (72);
- e) dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative agli oneri previdenziali ed assistenziali versati dai soggetti terzi impiegati per l'attività limitatamente ai service tecnici, di cui all'art. 13, comma 1.1, lettera b) e comma 1.4, lettera d), sottoscritte dai legali rappresentanti degli stessi soggetti terzi.
- 3. La convenzione, secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 3, è rinnovata sulla base degli esiti delle verifiche in ordine all'attività svolta di cui al comma 2 ed alla permanenza dei requisiti previsti dall'art. 19.

(72) Lettera così sostituita dall'art. 6, comma 1, Reg. reg. 27 giugno 2014, n. 12.

### **TITOLO V**

# Accordi di programma e protocolli d'intesa

# Art. 22

Accordi di programma e protocolli d'intesa.

- 1. La Regione, nell'ambito delle funzioni attribuite agli Enti Locali territoriali nell'art. 3 della L.R. n. 6/2004, stipula accordi di programma e protocolli d'intesa di durata pluriennale, non superiore a tre anni, con le Province, la Città Metropolitana ed i Comuni per le seguenti finalità (73):
- a) adeguamento e qualificazione di spazi di proprietà pubblica destinati allo spettacolo e relative attrezzature;
- b) costituzione di reti interprovinciali ed intercomunali utili a promuovere la produzione e la distribuzione di spettacoli dal vivo, la programmazione della cinematografia d'essai, la realizzazione di festival e rassegne;
- c) promozione delle attività di nuovi soggetti operanti nell'ambito dello spettacolo non iscritti all'Albo, ed in particolare delle imprese giovanili nel primo

triennio di attività, che operano con professionalità e continuità nel territorio comunale.

- 2. Gli Enti Locali territoriali interessati, entro il **31 ottobre** dell'anno precedente quello cui si riferisce l'attività, presentano apposita proposta, sottoscritta da legale rappresentante, corredata dalla relazione illustrativa dell'attività con riguardo alle caratteristiche, alle finalità, alle modalità, ai tempi di attuazione ed al piano finanziario; la proposta è presentata in conformità alle modalità stabilite nella PARTE V (74).
- (73) Alinea così modificato dall'art. 13, comma 1, Reg. reg. 26 gennaio 2015, n. 2.
- (74) Comma così modificato dall'art. 12, Reg. reg. 22 novembre 2010, n. 17.

# **PARTE QUARTA**

# Osservario regionale dello spettacolo

#### Art. 23

Attività dell'osservatorio.

- 1. L'Osservatorio Regionale dello Spettacolo, istituito ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 6/2004, opera anche in collaborazione con gli Enti Locali e i soggetti iscritti all'Albo Regionale al fine di realizzare rilevazioni, analisi, ricerche e per valutare gli andamenti del settore e l'efficacia dell'intervento regionale.
- 2. L'Osservatorio Regionale dello Spettacolo svolge prioritariamente i seguenti compiti:
- a) monitoraggio permanente dello spettacolo dal vivo e delle attività cinematografiche relativamente alle dinamiche della spesa, all'affluenza del pubblico, agli interventi finanziari pubblici dello Stato, della Regione e degli Enti Locali territoriali, all'occupazione ed alla formazione professionale nel settore;
  - b) attività di studio e ricerca;
- c) attività di comunicazione anche attraverso la realizzazione di pubblicazioni, convegni e seminari su temi di rilevanza regionale, nazionale ed internazionale.
- 3. La Regione, per la realizzazione delle attività dell'Osservatorio, può stipulare convenzioni, protocolli d'intesa e accordi di programma con Enti Locali, istituzioni ed organismi pubblici e privati ovvero affidare le attività stesse a soggetti in house.

4. Le modalità di	i funzionamento	dell'Osserva	torio e la a	ssegnazione	delle relative
risorse finanziarie	e sono definite d	on appositi p	rovvedimen	nti della Giunt	a regionale.

# **PARTE QUINTA**

**FulShow** 

# Disposizioni generali

#### Art. 24

Modalità di presentazione delle istanze.

- 1. Le istanze e la documentazione di cui agli articoli 6, 7, 11, 15, 17, 20, 21 e 22 sono presentate tramite raccomandata a mano ovvero inoltrate mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre il termine per ognuna stabilito negli stessi articoli.
- 2. Il termine di presentazione stabilito è perentorio e, ove ricadente in giorno festivo, è prorogato al primo giorno lavorativo utile.
- 3. Sono accettate le istanze consegnate con raccomandata a mano direttamente al Servizio regionale competente entro e non oltre le ore 13,00 del termine di presentazione stabilito; fa fede il timbro con data di arrivo del protocollo che ne rilascia ricevuta (75).
- 4. Sono accettate le istanze inoltrate mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre il termine di presentazione stabilito; fa fede la data del timbro postale di spedizione.
- 5. La Regione non assume responsabilità per il mancato ricevimento dovuto a inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
- (75) Comma così modificato per effetto dell'art. 11, Reg. 26 maggio 2009, n. 8.

#### Art. 25

Inammissibilità ed esclusione delle istanze.

- 1. Le istanze di cui agli articoli 6, 7, 11, 15, 17, 20, 21 e 22 non sono accettate e, quindi, i soggetti istanti non sono ammessi a godere dei previsti benefici, nei seguenti casi:
- a) se le istanze sono consegnate ovvero inoltrate oltre il termine di presentazione per ognuna stabilito negli stessi articoli;
- b) se le istanze sono presentate prive di tutta o di parte della prescritta documentazione;
  - c) se la documentazione presentata è redatta in maniera inesatta o incompleta.

Art. 26
Controlli e verifiche.

1. La Regione ha facoltà di procedere a controlli amministrativi ed a verifiche sulle attività nei confronti dei soggetti iscritti all'Albo e dei soggetti delle residenze al fine di accertare il possesso dei requisiti, accedendo anche alla documentazione conservata presso la sede dei soggetti stessi, al fine di accertare il possesso dei requisiti e la veridicità di quanto attestato con le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate (76).

- 2. La Regione effettua controlli e verifiche amministrativo-contabili delle attività finanziate nei confronti dei soggetti che fruiscono degli interventi, accedendo anche alla documentazione conservata presso la sede degli stessi soggetti, secondo quanto previsto dal *D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445* ovvero dalla normativa vigente, al fine di accertare:
  - a) il possesso dei requisiti;
- b) la rispondenza dei dati quantitativi ed economici comunicati in sede di rendiconto consuntivo;
  - c) la regolarità dei bilanci e degli altri atti relativi alle attività finanziate;
- d) la regolarità dei documenti e dei giustificativi fiscali conservati presso la sede dell'organismo;
- e) la veridicità di quanto attestato con le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate.
- 3. I controlli e le verifiche sono effettuati anche a campione, secondo le modalità stabilite dal Dirigente del Servizio competente, anche nel corso dello svolgimento delle attività (77).
- 4. Il soggetto assegnatario ha l'obbligo di rendersi disponibile, fino a 5 anni dalla data dell'ultimo documento di spesa presentato a consuntivo, a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di beni e/o servizi in favore dello stesso soggetto assegnatario (78).
- (76) Comma così modificato dall'art. 13, Reg. reg. 22 novembre 2010, n. 17.
- (77) Comma così modificato per effetto dell'art. 11, Reg. 26 maggio 2009, n. 8.
- (78) Comma aggiunto dall'art. 14, comma 1, Reg. reg. 26 gennaio 2015, n. 2.

#### Art. 27

Sanzioni (Cancellazioni dall'Albo - Revoche Riduzione dell'intervento - Sospensioni Esposti alle Autorità giudiziarie e fiscali) (79).

- 1. Il Dirigente del Servizio competente, con proprio atto, provvede alla cancellazione dei soggetti dall'Albo nei seguenti casi:
- a) se sopravviene la mancanza dei requisiti generali e specifici di settore di cui all'art. 5;

b) se l'autocertificazione di cui all'art. 7 non è presentata nei termini e secondo le modalità stabilite;

- c) se la documentazione richiesta a consuntivo non è presentata nei termini e secondo le modalità stabilite dagli articoli 15, 17 e 21.
- 2. Il Dirigente del Servizio competente, con proprio atto, revoca l'intervento finanziario nei seguenti casi:
  - a) se l'attività finanziata non è stara realizzata;
- b) se l'attività finanziata è realizzata in maniera difforme rispetto al progetto presentato, tale da risultare assolutamente non coerente con gli obiettivi e le priorità stabilite nel Programma triennale in materia di spettacolo;
- c) se sopravviene la mancanza dei requisiti generali e specifici di settore di cui agli artt. 5, 8-bis e 19;
- d) se l'Ente Locale, entro 30 giorni dalla notifica dell'avvenuta concessione del finanziamento regionale, non presenta la copia conforme all'originale dell'atto amministrativo di assunzione dell'impegno di spesa secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 5.2, lettera b);
- e) se le variazioni al programma di attività non sono valutate positivamente secondo quanto previsto dall'art. 11, commi 6 e 7;
- f) se la documentazione richiesta a consuntivo non è presentata nei termini e secondo le modalità stabilite dagli artt. 15, 17 e 21.
- 3. Se il soggetto cui è revocato l'intervento finanziario ha già percepito l'acconto previsto dall'art. 10, comma 1, lettera b), punto 1), la Regione escute la fideiussione per l'importo anticipato, dopo aver dato preventiva comunicazione all'interessato sull'avvio del procedimento di revoca, ai sensi della *legge n.* 241/1990 ovvero in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
- 4. Nel caso in cui il rendiconto finanziario consuntivo evidenzia una diminuzione del costo complessivo dell'attività, riferito ai costi ammissibili, superiore al 20 per cento rispetto a quello del piano finanziario preventivo, il Dirigente del Servizio regionale competente liquida l'intervento finanziario ridotto della percentuale di diminuzione del costo complessivo consuntivato eccedente il 20 per cento e comunque entro il limite del disavanzo e del 60 per cento del totale dei costi ammissibili consuntivi.
- 5. Sono sospesi per un triennio dall'intervento finanziario regionale i soggetti che, sulla base delle verifiche di cui all'art. 26, risultano aver reso dichiarazioni mendaci o aver presentato documentazioni non veritiere e comunque difformi dal contenuto del bilancio consuntivo presentato.
- 6. Se a seguito delle verifiche di cui all'art. 26, è accertata la mendacità delle dichiarazioni e la non veridicità della documentazione, il Dirigente del Servizio regionale competente presenta esposto alle competenti Autorità giudiziarie e fiscali.
- 7. Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, i finanziamenti liquidati e revocati dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento, vigente alla data dell'assegnazione del finanziamento, incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di liquidazione e quella di

restituzione. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta a fatti non imputabili al soggetto assegnatario, non si applica l'incremento di 5 punti percentuali.

- (79) Articolo modificato dall'art. 11, Reg. 26 maggio 2009, n. 8, dall'art. 14, Reg. reg. 22 novembre 2010, n. 17 e poi così sostituito dall'art. 15, comma 1, Reg. reg. 26 gennaio 2015, n. 2. Il testo precedente era così formulato: «1. Il Dirigente del Servizio competente, con proprio atto, provvede alla cancellazione dei soggetti dall'Albo nei seguenti casi:
- a) se sopravviene la mancanza dei requisiti generali e specifici di settore di cui all'art. 5;
- b) se l'autocertificazione di cui all'art. 7 non è presentata nei termini e secondo le modalità stabilite;
- c) se la documentazione richiesta a consuntivo non è presentata nei termini e secondo le modalità stabilite dagli articoli 15, 17 e 21;
- 2. Il Dirigente del Servizio competente, con proprio atto, revoca l'intervento finanziario nei seguenti casi :
- a) se l'attività finanziata non è stata realizzata;
- b) se l'attività finanziata è realizzata in maniera difforme rispetto al progetto presentato, tale da risultare assolutamente non coerente con gli obiettivi e le priorità stabilite nel Programma triennale in materia di spettacolo;
- c) se sopravviene la mancanza dei requisiti generali e specifici di settore di cui agli artt. 5, 8-bis e 19 .
- d) se l'Ente Locale, entro 30 giorni dalla notifica dell'avvenuta concessione del finanziamento regionale, non presenta la copia conforme all'originale dell'atto amministrativo di assunzione dell'impegno di spesa secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 5.2, lettera b);
- e) se le variazioni al programma di attività non sono valutate positivamente secondo quanto previsto dall'art. 11, commi 6 e 7;
- f) se la documentazione richiesta a consuntivo non è presentata nei termini e secondo le modalità stabilite dagli articoli 15, 17 e 21.
- 3. .... [Il comma 3 non è presente nel Bollettino Ufficiale].
- 4. Se il soggetto cui è revocato l'intervento finanziario ha già percepito l'acconto previsto dall'art. 10, comma 1, lettera b), punto 1), la Regione escute la fideiussione per l'importo anticipato, dopo aver dato preventiva comunicazione all'interessato sull'avvio del procedimento di revoca, ai sensi della legge n. 241/1990 ovvero in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
- 5. Nel caso in cui il rendiconto finanziario consuntivo evidenzia una diminuzione del costo complessivo dell'attività, riferito ai costi ammissibili, superiore al 15 per cento rispetto a quello del piano finanziario preventivo, il Dirigente del Servizio regionale competente liquida l'intervento finanziario ridotto della percentuale di diminuzione del costo complessivo consuntivato eccedente il 15 per cento e comunque entro il limite del disavanzo.

6. Sono sospesi per un triennio dall'intervento finanziario regionale i soggetti che, sulla base delle verifiche di cui all'art. 26, risultano aver reso dichiarazioni mendaci o aver presentato documentazioni non veritiere e comunque difformi dal contenuto del bilancio consuntivo presentato.

7. Se a seguito delle verifiche di cui all'art. 26, è accertata la mendacità delle dichiarazioni e la non veridicità della documentazione, il Dirigente del Servizio regionale competente presenta esposto alle competenti Autorità giudiziarie e fiscali.».

#### Art. 28

# Valutazione dell'attuazione del programma.

- 1. Al termine di ogni triennio del Programma in materia di spettacolo, la Regione valuta l'attuazione del Programma stesso ed i risultati conseguiti sulla base della relazione predisposta dall'Osservatorio Regionale dello Spettacolo, prevista al comma 4, art. 6, della L.R. n. 6/2004.
- 2. Nella relazione, l'Osservatorio, con riferimento al Programma triennale preso in esame, rileva i punti di forza e le criticità del sistema regionale dello spettacolo ed evidenzia l'impatto del Programma stesso sugli operatori del settore, sul pubblico e sul territorio regionale con riguardo specificatamente:
- a) alle modifiche intervenute nel sistema della domanda e dell'offerta di spettacolo;
- b) alla variazione quantitativa e qualitativa del pubblico, anche in relazione alle differenti tipologie di spettacolo ed alle aree territoriali regionali;
  - c) agli effetti dell'intervento regionale sull'occupazione nel settore.

#### Art. 29

# TRATTAMENTO DEI DATI E TRACCIABILITÀ FINANZIARIA (80).

- 1. Il Dirigente del Servizio regionale competente è responsabile del trattamento dei dati acquisiti per l'istruttoria delle istanze presentate, ai sensi del *D.Lgs. n.* 196/2003 ovvero in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela delle persone fisiche e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (81).
- 2. Il trattamento dei dati da parte dell'Osservatorio regionale dello Spettacolo è regolamentato nell'ambito delle modalità di funzionamento dell'Osservatorio stesso, definite con provvedimento della Giunta regionale secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 4.
- 3. Il soggetto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. (82).

(80) Rubrica così sostituita dall'art. 7, comma 1, Reg. reg. 27 giugno 2014, n. 12.

- (81) Comma così sostituito dall'art. 1, quarto alinea, Reg. 18 giugno 2007, n. 16, poi così modificato per effetto dell'art. 11, Reg. 26 maggio 2009, n. 8. Il testo originario era così formulato: «1. Il Dirigente del Settore regionale competente è responsabile del trattamento dei dati acquisiti per l'istruttoria delle istanze presentate, ai sensi della legge n. 196/2003 "Tutela delle persone fisiche e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", ovvero in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.».
- (82) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 2, Reg. reg. 27 giugno 2014, n. 12.

#### **PARTE SESTA**

#### Disposizioni finali

#### Art. 30

Abrogazioni.

1. Il Reg. 6 aprile 2005, n. 18 "l	R. n. 6/2004, art.	. 13 - Modalità e	procedure di
attuazione in materia di spettacol	o" è abrogato.		

#### Art. 31

Decorrenza degli effetti. (83)

- 1. Il presente Regolamento produce effetto a decorrere dall'entrata in vigore.
- (83) Articolo così sostituito dall'art. 8, comma 1, Reg. reg. 27 giugno 2014, n. 12.

#### Art. 32

#### Proroghe dei termini (84).

- [1. Il termine del 30 aprile per la presentazione delle istanze di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 6, comma 2, limitatamente all'anno 2007, è prorogato al 15 giugno 2007.
- 1-bis. Limitatamente all'anno 2007, unicamente per i soggetti che nel Settore Musica svolgono attività di promozione e diffusione, quale prevista all'art. 5, comma 2.2, lettera h):
- a) il termine per la presentazione delle istanze di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 6, comma 2, è prorogato al 30 luglio 2007;
- b) la conclusione del procedimento di iscrizione all'Albo è fissata al 15 novembre 2007 (85).

1-ter. Ai fini dell'intervento finanziario per le attività che si svolgono nel 2008, il termine di presentazione delle istanze previste dall'art. 11, comma 4, dall'art. 17, comma 1, dall'art. 20, comma 2, dall'art. 22, comma 2, è prorogato dal 30 ottobre 2007 al 15 dicembre 2007 (86)].

Il presente regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1, della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia.

- (84) Articolo abrogato dall'art. 9, comma 1, Reg. reg. 27 giugno 2014, n. 12.
- (85) Comma aggiunto dall'art. 1, quinto alinea, Reg. 18 giugno 2007, n. 16.
- (86) Comma aggiunto dall'art. 1, quinto alinea, Reg. 18 giugno 2007, n. 16.

42/42



Leggi Regionali d'Italia

Puglia

L.R. 27-5-2016 n. 9

Disposizioni per il completamento del processo di riordino previsto dalla legge regionale 30 ottobre 2015, n. 31 (Riforma del sistema di governo regionale e territoriale).
Pubblicata nel B.U. Puglia 30 maggio 2016, n. 62.

# L.R. 27 maggio 2016, n. 9 (1).

Disposizioni per il completamento del processo di riordino previsto dalla legge regionale 30 ottobre 2015, n. 31 (Riforma del sistema di governo regionale e territoriale).

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 30 maggio 2016, n. 62.

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

# IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

La seguente legge

#### Art. 1 Principi e finalità.

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), delle altre disposizioni statali in materia e della legge regionale 30 ottobre 2015, n. 31 (Riforma del sistema di governo regionale e territoriale), provvede al completamento del processo di riordino e riallocazione delle funzioni amministrative sul proprio territorio.

#### **Art. 2** Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione.

1. Sono oggetto di trasferimento alla Regione, e dalla stessa esercitate, le seguenti funzioni amministrative delegate, conferite o comunque esercitate dalle province prima della data di entrata in vigore della presente legge:

- a) le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, della I.r. 31/2015;
- b) le funzioni in materia di valorizzazione dei beni culturali e in materia di biblioteche, musei e pinacoteche, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);
- c) le funzioni di controllo e vigilanza ambientale e rurale di cui all'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 37 (Istituzione della Sezione regionale di vigilanza della Regione Puglia), nelle modalità disciplinate dalla legge medesima;
  - d) le funzioni in materia di turismo;
- e) le funzioni relative al trasporto e all'assistenza specialistica per l'integrazione scolastica degli alunni disabili nelle scuole medie superiori, nonché all'assistenza specialistica per alunni audiolesi e videolesi nelle scuole di ogni ordine e grado;
  - f) le funzioni in materia di formazione professionale.
- 2. A seguito del trasferimento delle funzioni di cui al comma 1, lettera c), sono attribuite alla Regione le connesse funzioni di autorità competenti all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legislazione vigente e l'introito dei relativi proventi.
- 3. Le funzioni di cui al comma 1, lettere b), d) e f) vengono esercitate dalla Regione anche mediante forme di avvalimento e convenzione alla Città metropolitana di Bari e alle province, trasferendo nell'organico regionale il personale allocato nelle medesime funzioni e dichiarato soprannumerario dalle province stesse, fino alla concorrenza della propria capacità assunzionale relativa alle annualità 2015 e 2016 che residua rispetto agli impegni già disposti con la I.r. 37/2015, ai sensi dell'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), nonché secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, della I.r. 31/2015.
- 4. La Sezione regionale personale e organizzazione è autorizzata a ricollocare nell'organico regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale non dirigenziale di cui al precedente comma 3, nonché il personale delle province già in avvalimento presso la Regione ai sensi della convenzione di cui alla Delib.G.R. 6 ottobre 2015, n. 1723, fino alla concorrenza della capacità assunzionale dell'Ente relativa alle annualità 2015 e 2016, che residua rispetto agli impegni già disposti con la I.r. 37/2015.
- 5. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 6, 7, 9 e 10 della I.r. 31/2015.
- 6. Le funzioni di cui al comma 1, lettera e), vengono esercitate dalla Regione, in avvalimento alla Città metropolitana di Bari e alle province, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, della I.r. 31/2015.

### **Art. 3** Funzioni oggetto di trasferimento ai comuni.

1. Sono oggetto di trasferimento ai comuni, in forma singola o associata, le seguenti funzioni amministrative attribuite, conferite o comunque esercitate dalle province prima della data di entrata in vigore della presente legge, con i relativi beni, risorse umane e finanziarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della I. 56/2014, nonché del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre

2014 (Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali):

- a) le funzioni residuali in materia di servizi sociali, con esclusione delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e);
  - b) le funzioni in materia di sport e politiche giovanili;
  - c) le funzioni in materia di attività culturali;
  - d) le funzioni in materia di agricoltura;
  - e) le funzioni in materia di attività produttive;
  - f) le funzioni in materia di protezione civile;
  - g) le funzioni in materia di difesa del suolo e delle coste.
- 2. Le funzioni di cui al comma 1, vengono esercitate dai comuni trasferendo nei propri organici il personale allocato nelle medesime funzioni e dichiarato soprannumerario dalle province o, comunque, inserito nell'apposito portale ministeriale, a valere sulla loro capacità assunzionale relativa alle annualità 2015 e 2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 424, della I. 190/2014, fino al completo assorbimento dello stesso e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 6, 7, 9 e 10 della I.r. 31/2015.
- 3. È fatto obbligo a ogni comune, a domanda individuale degli interessati al comune medesimo, e trasmessa, per conoscenza, alla Sezione regionale enti locali, il collocamento nei propri organici del personale individuato al comma 2, che ne produce istanza, fino alla concorrenza della capacità assunzionale relativa alle annualità 2015 e 2016 del comune adito.
- 4. Il comune adito, all'esito del procedimento di cui al comma 3, dà immediata comunicazione dei provvedimenti assunti alla Sezione regionale enti Locali.
- 5. Ai comuni destinatari delle istanze di cui al comma 3 che risultino inadempienti, decorsi trenta giorni dal ricevimento dell'istanza individuale, si applicano, a iniziativa della Sezione regionale enti locali, i poteri sostitutivi di cui all'articolo 11, comma 3, della I.r. 31/2015.

# Art. 4 Conferenza Regione - Città metropolitana.

- 1. L'esercizio delle funzioni non fondamentali da parte della Città metropolitana di Bari è regolato dalla presente legge, la quale disciplina le funzioni attribuite, nonché le modalità di svolgimento delle stesse.
- 2. Al fine di condividere modalità di collaborazione e di raccordo, nonché di definire azioni di interesse comune, è istituita, senza oneri a carico della finanza pubblica, la Conferenza permanente Regione Città metropolitana quale sede istituzionale di concertazione degli obiettivi strategici di interesse comune, la cui composizione e modalità organizzative sono stabilite con deliberazione di Giunta regionale, previo accordo interistituzionale sottoscritto tra il Presidente della Giunta regionale e il Sindaco della Città metropolitana.

# Art. 5 Funzioni non fondamentali attribuite alla Città metropolitana di Bari.

- 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della I. 56/2014 e in conformità alle disposizione dell'articolo 3, comma 1, della I.r. 31/2015, sono oggetto di trasferimento alla Città metropolitana di Bari le funzioni e i compiti amministrativi attribuiti, conferiti o comunque esercitati dalla Provincia di Bari prima della data di entrata in vigore della presente legge, con i relativi beni, risorse umane e finanziarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della I. 56/2014, nonché del D.P.C.M. 26 settembre 2014:
- a) la gestione di beni e servizi relativi alla pinacoteca "Corrado Giaquinto" e alla biblioteca e centro di cultura "Santa Teresa dei Maschi-De Gemmis", nonché i compiti relativi alla gestione del "Pulo di Molfetta" e della "Istituzione concertistica orchestrale (ICO)";
- b) le funzioni in materia di protezione civile e, in particolare, la gestione di emergenze ed eventi calamitosi (prevenzione incendi e calamità naturali), delle avversità atmosferiche e delle altre funzioni già trasferite dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) e dall'articolo 12 della legge regionale 25 settembre 2000, n. 13 (Procedure per l'attuazione del Programma operativo della Regione Puglia 2000 2006);
- c) le funzioni in materia di attività produttive (industria, commercio e artigianato);
  - d) le funzioni in materia di sport e politiche giovanili.
- 2. Le funzioni di cui al comma 1, sono conferite alla Città metropolitana di Bari senza alcun trasferimento di personale e di beni. II personale già della Provincia di Bari si colloca nell'organico della Città metropolitana, così come si collocano nella sua titolarità giuridica i beni connessi all'esercizio delle funzioni attribuite con la presente legge e gli oneri conseguenti, nel rispetto della disciplina prevista dall'articolo 1, comma 96, della 1.56/2014.
- 3. La Regione favorisce e promuove l'esercizio da parte della Città metropolitana di Bari delle funzioni indicate all'articolo 1, comma 88, della I. 56/2014, nonché di ulteriori funzioni per lo svolgimento delle quali i comuni intendano avvalersi di intese con la Città metropolitana di Bari.

# Art. 6 Disposizioni per il trasferimento delle funzioni.

1. Ai fini del trasferimento delle funzioni di cui agli articoli 2, 3 e 5, a eccezione dei servizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), nel rispetto della normativa statale vigente, la Regione, l'ANCI, l'UPI, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, nonché dal comma 4 del presente articolo, stipulano, nell'ambito dell'Osservatorio regionale, specifici accordi che disciplinano la effettiva decorrenza del trasferimento, le modalità operative, nonché l'entità dei beni, delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative destinate dalle province e dalla Città metropolitana di Bari all'esercizio della singola funzione e individuano eventuali risorse aggiuntive rinvenibili a carico del bilancio regionale con la relativa copertura finanziaria, in un quadro di piena e durevole sostenibilità.

Ciascun accordo può prevedere il trasferimento di una o più funzioni secondo criteri di gradualità.

2. Gli accordi di cui al comma 1, sono recepiti con legge regionale entro trenta giorni dalla loro sottoscrizione.

3. Gli accordi sono trasmessi dal Presidente della Giunta regionale al Ministero dell'interno, ai sensi e per gli effetti del *D.P.C.M. 26 settembre 2014*.

4.	Dalla da	ata di e	entrata in	vigore (	della <i>I.r.</i>	<i>31/2015</i> le	competenze	amministrative
in	materia (	di attiv	rità profes	ssionali t	turistiche	si intendon	o esercitate	dalla Regione.

# Art. 7 Criteri generali per l'individuazione delle risorse finanziarie.

1. La Giunta regionale, nel rispetto della disciplina prevista dall'articolo 1, comma 96, della I. 56/2014, della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36 (Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali) e della I.r. 31/2015, nonché delle relazioni sindacali previste dalla normativa vigente, stabilisce i criteri e le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie, connesse al riordino delle funzioni attribuite con la presente legge.

#### **Art. 8** Trasferimento delle risorse umane e strumentali.

1. A seguito del completamento del processo di trasferimento delle funzioni di cui alla I.r. 31/2015, la Giunta regionale, nel rispetto della disciplina prevista dall'articolo 1, comma 96, della I. 56/2014, nonché delle relazioni sindacali previste dalla normativa vigente, stabilisce i criteri e le modalità di trasferimento delle risorse umane e strumentali, con oneri a carico dell'ente cedente le funzioni non fondamentali.

# **Art. 9** Disposizioni in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive del lavoro.

- 1. Le funzioni in materia di politiche attive del lavoro continuano a essere esercitate dalla Città metropolitana di Bari e dalle province fino all'entrata in vigore delle riforme di settore ai sensi dell'articolo 11 dell'accordo di cui all'articolo 1, comma 91, della I. 56/2014, sancito in Conferenza unificata (Disposizioni in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive del lavoro).
- 2. Per il biennio 2015-2016, fino alla costituzione dell'Agenzia nazionale del lavoro, i rapporti e gli obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro sono disciplinati sulla base di quanto stabilito nella convenzione stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Puglia, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali), convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

# Art. 10 Trasferimento ed utilizzazione degli immobili.

- 1. Gli immobili della Città metropolitana di Bari e delle province utilizzati come sedi per l'espletamento delle funzioni non fondamentali, a seguito del completamento del processo di trasferimento delle funzioni di cui alla *I.r.* 31/2015, sono trasferiti in uso gratuito agli enti pubblici utilizzatori che si assumono gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli oneri dei necessari interventi di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento alle norme vigenti. I relativi rapporti sono disciplinati mediante convenzione.
- 2. Gli enti pubblici utilizzatori subentrano, a tutti gli effetti, nei contratti di locazione o di comodato e nelle spese di gestione degli immobili di proprietà di terzi, utilizzati dalla Città metropolitana e dalle province quali sedi per l'espletamento delle funzioni non fondamentali. fatta salva la possibilità di risoluzione dei contratti.

# Art. 11 Conferma di competenze e funzioni.

1.	Si	intende	confermato	in	favore	della	Città	metropolitana	di	Bari	e	delle
prov	/inc	e il confe	erimento di c	om	petenze	e, funz	ioni o	deleghe attuate	o co	on pre	ece	denti
disp	osiz	zioni legi:	slative e non	es	pressan	nente	abroga	ate e riordinate	со	n là p	res	sente
			r. 31/2015.				_					

#### Art. 12 Norma finanziaria.

- 1. Al finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 6 della presente legge, con esclusione del costo del personale, che trova copertura a norma del comma 2, si provvede con le disponibilità di cui all'articolo 13 della legge regionale 15 febbraio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016-2018 della Regione Puglia legge di stabilità regionale 2016).
- 2. Gli oneri connessi all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, fino alla concorrenza della capacità assunzionale della Regione Puglia relativa alle annualità 2015 e 2016, trovano copertura nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio relativi alle spese di personale.
- 3. Al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge concorrono eventuali finanziamenti dell'Unione europea, statali o derivanti da atti di programmazione negoziata, nei limiti e secondo le modalità indicati dalle normative vigenti.

## Art. 13 Clausola valutativa.

1. La Giunta regionale entro il 30 luglio 2016 e successivamente con cadenza annuale e fino al completamento del percorso di riordino, trasmette al Consiglio regionale una relazione dettagliata sullo stato di attuazione della presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Regione Puglia.		cniunque	spetti	aı	osservaria	е	farla	osservare	come	legge	della
	35 9 EUR										

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.



Leggi d'Italia

D.Lgs. 14-3-2013 n. 33

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 2013, n. 80.

### Capo I

# Principi generali

# Art. 1 Principio generale di trasparenza

- 1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. (4)
- 2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.
- 3. Le disposizioni del presente decreto, nonché le norme di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 48, integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

(4)	Comma	così	modificato	dall'	art.	2,	comma	1,	D.Lgs.	25	maggio	2016,	n.	97	7.
-----	-------	------	------------	-------	------	----	-------	----	--------	----	--------	-------	----	----	----

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

Leggi d'Italia

D.Lgs. 9-4-2008 n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 2008, n. 101, S.O.

#### Titolo I

#### PRINCIPI COMUNI

#### Capo I

# Disposizioni generali

#### Art. 1. Finalità

- 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. Il presente decreto legislativo persegue le finalità di cui al presente comma nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, nonché in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendo l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.
- 2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto legislativo, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e province autonome, si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

3.	Gli a	tti, i	provved	iment	i e gli	ade	empimer	nti a	attuativi	del	presei	nte	decreto	sono
effe	ettuat	i nel	rispetto	dei p	rincipi	del	decreto	leg	islativo	30 g	giugno	200	03, n. 1	96.

(commento di giurisprudenza)

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

- a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni; (2)
- «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il Ο, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;
- c) «azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;
- d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
- e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
- f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- g) «addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);
- h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto

previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto:

- i) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
- l) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
- m) «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
- n) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
- o) «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;
- p) «sistema di promozione della salute e sicurezza»: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
- q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
- r) «pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
- s) «rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
- t) «unità produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;
- u) «norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;
- v) «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;
- z) «linee guida»: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- aa) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in

sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

- bb) «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
- cc) «addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;
- dd) «modello di organizzazione e di gestione»: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;
- ee) «organismi paritetici»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;
- ff) «responsabilità sociale delle imprese»: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

(2) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

# Art. 3. Campo di applicazione

- 1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.
- 2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli uffici all'estero di cui all' articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei Vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere

della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province Trento di Bolzano, sentite le organizzazioni autonome di е comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché, relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali (9). Con decreti, da emanare entro cinquantacinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione. (4) (3) (17)

- 3. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione. Gli schemi dei decreti di cui al citato comma 2 del presente articolo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di assegnazione. (11)
- 3-bis. Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla *legge 8 novembre 1991, n. 381*, e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31 dicembre 2010 <sup>(10)</sup> con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell'interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. <sup>(5)</sup> <sup>(16)</sup>
- 4. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.
- [5. Nell'ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli *articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, e successive modificazioni, fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell'*articolo 23 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003*, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente decreto sono a carico dell'utilizzatore. (13)

6. Nell'ipotesi di distacco del lavoratore di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. Per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali, gli obblighi di cui al presente decreto sono a carico del datore di lavoro designato dall'amministrazione, organo o autorità ospitante. (18)

- 7. Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente.
- 8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, le disposizioni di cui al presente decreto e le altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista. Negli altri casi si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all'articolo 21. Sono comunque esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e delle altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili. (14)
- 9. Fermo restando quanto previsto dalla *legge 18 dicembre 1973, n. 877*, ai lavoratori a domicilio ed ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli *articoli 36* e *37*. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III. <sup>(6)</sup>
- 10. A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, compresi quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e di cui all'accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si applicano le disposizioni di cui al titolo VII, indipendentemente dall'ambito in cui si svolge la prestazione stessa. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III. I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed applicano correttamente le direttive aziendali di sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il lavoratore a distanza può chiedere ispezioni. Il datore di lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento del

lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all'azienda, permettendogli di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell'azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali.

- 11. Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice civile si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26.
- 12. Nei confronti dei componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani e dei piccoli commercianti e dei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21. (7)
- 12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che svolgono attività di volontariato in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 (15), e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e delle associazioni religiose, dei volontari accolti nell'ambito dei programmi internazionali di educazione non formale, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell'ambito di un'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione. (8)
- 13. In considerazione della specificità dell'attività esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali, provvede ad emanare disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative del settore sul piano nazionale. I contratti collettivi stipulati dalle predette organizzazioni definiscono specifiche modalità di attuazione delle previsioni del presente decreto legislativo concernenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel caso le imprese utilizzino esclusivamente la tipologia di lavoratori stagionali di cui al precedente periodo. (3)
- 13-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e sentite la Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 del presente decreto, sono definite misure di semplificazione della documentazione, anche ai fini dell'inserimento di tale documentazione nel libretto formativo del cittadino, che dimostra l'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di informazione e formazione previsti dal presente decreto in relazione a prestazioni lavorative regolamentate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento. (12)

13-ter. Con un ulteriore decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni. (12)

- (5) Comma inserito dall'art. 3, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
- (6) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. c), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
- (7) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
- (8) Comma inserito dall'art. 3, comma 1, lett. e), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, sostituito dall' art. 32, comma 1, lett. 0a), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 e, successivamente, così modificato dall' art. 20, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall' art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2015.

<sup>(3)</sup> Nel presente provvedimento le parole «Ministero del lavoro e della previdenza sociale» e «Ministero della salute» sono state sostituite dalle parole «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali», e le parole «Ministro del lavoro e della previdenza sociale» e «Ministro della salute» sono state sostituite dalle parole «Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali», ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

<sup>(4)</sup> Comma così modificato dall'art. 32, commi 2-bis e 2-ter, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, dall'art. 29, comma 2, L. 18 giugno 2009, n. 69, dall'art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, dall'art. 6, comma 9-ter, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, dall'art. 2, comma 51, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 e, successivamente, dall'art. 1, comma 01, D.L. 12 maggio 2012, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2012, n. 101.

- (9) Per il differimento del termine di applicazione delle disposizioni di cui al presente periodo, vedi l'art. 8, comma 12, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122; vedi, anche, il comma 15-bis del medesimo art. 8, D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.
- (10) Per la proroga del presente termine, vedi l'art. 1, comma 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 e, successivamente, l'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 25 marzo 2011.
- (11) Comma così modificato dall' art. 1, comma 1, lett. a), b) e b-bis), D.L. 12 maggio 2012, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2012, n. 101.
- (12) Comma aggiunto dall' art. 35, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.
- (13) Comma abrogato dall' art. 55, comma 1, lett. e), D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall' art. 57, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 81/2015.
- (14) Comma così sostituito dall' art. 20, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall' art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2015.
- (15) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «legge 16 dicembre 1991, n. 39».
- (16) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Decreto 13 aprile 2011*.
- (17) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M.* 28 novembre 2011, n. 231, il *D.M.* 16 febbraio 2012, n. 51 e il *D.M.* 18 novembre 2014, n. 201.
- (18) Vedi, anche, il *D.M. 30 maggio 2017*.

#### **Art. 4.** Computo dei lavoratori

- 1. Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa discendere particolari obblighi non sono computati:
  - a) i collaboratori familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile;
- b) i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento;
- c) gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali;
- d) i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- e) i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio ai sensi degli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e

successive modificazioni, nonché prestazioni che esulano dal mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 74 del medesimo decreto;

- f) i lavoratori di cui alla *legge 18 dicembre 1973, n. 877*, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del datore di lavoro committente;
- g) i volontari, come definiti dalla *legge 11 agosto 1991, n. 266*, i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile e i volontari che effettuano il servizio civile;
- h) i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
- i) i lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice civile, fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera I);
- l) i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, nonché i lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente;

I-bis) i lavoratori in prova. (20)

- 2. I lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro ai sensi degli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e i lavoratori assunti a tempo parziale ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, si computano sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestato nell'arco di un semestre.
- 3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, nell'ambito delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni, nonché di quelle individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, il personale in forza si computa a prescindere dalla durata del contratto e dall'orario di lavoro effettuato.
- 4. Il numero degli operai impiegati a tempo determinato, anche stagionali, nel settore agricolo si computa per frazioni di unità lavorative anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria. (21)
- (19) Lettera così modificata dall'art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
- (20) Lettera aggiunta dall'art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
- (21) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. c), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.



Leggi Regionali d'Italia

Puglia

L.R. 30-10-2015 n. 31 Riforma del sistema di governo regionale e territoriale. Pubblicata nel B.U. Puglia 2 novembre 2015, n. 142.

# L.R. 30 ottobre 2015, n. 31 (1).

# Riforma del sistema di governo regionale e territoriale. (2)

- (1) Pubblicata nel B.U. Puglia 2 novembre 2015, n. 142.
- (2) Vedi, al riguardo, la *L.R. 27 maggio 2016, n. 9*.

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

# Art. 1 Principi e finalità.

- 1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e delle altre disposizioni statali in materia, riordina le funzioni amministrative regionali delle Province, delle aree vaste, dei Comuni, delle forme associative comunali e della Città metropolitana di Bari.
- 2. La Regione, in ossequio ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, svolge la funzione generale di indirizzo, pianificazione e controllo della governance territoriale che esercita perseguendo intese interistituzionali nella cabina di regia di cui all'articolo 8 della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36 (Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali).
- 3. La Regione Puglia con la presente legge e con i provvedimenti a essa collegati e successivi, detta norme per garantire agli enti locali l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi al fine di favorirne, in ossequio al principio di sussidiarietà, l'assolvimento da parte dell'ente territorialmente e funzionalmente

più vicino ai cittadini valorizzando l'autonomia degli enti locali, con particolare riferimento a quella normativa, chiarendone i rapporti con le fonti regionali.

- 4. Alla Città metropolitana di Bari spetta il governo, la tutela e la valorizzazione del territorio metropolitano, la promozione del suo sviluppo sociale ed economico, la definizione della pianificazione urbanistica metropolitana generale, nonché le funzioni di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 56/2014.
- 5. Alle Province spetta il governo, anche in forma associata, delle funzioni di media prossimità.
- 6. Con successiva legge si provvederà alla ricognizione della funzione in materia di trasporti in ambito territoriale delle Province e della Città metropolitana di Bari, nel rispetto del principio di media prossimità, ferma restando la pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché l'autorizzazione e il controllo in materia di trasporto privato.
- 7. Ai Comuni e alle loro associazioni spetta il governo di servizi e funzioni di prossimità. Le funzioni comunali sono di norma esercitate in forma associata entro gli ambiti di cui alla legge regionale 1° agosto 2014, n. 34 (Disciplina dell'esercizio associato delle funzioni comunali).

8.	Per	l'eser	cizio	delle	funzioni	connotat	e da	complessità	elevata,	in	particolare
nell	e ma	aterie	dell'a	ambie	nte, dell'	energia e	della	a sicurezza d	lel territo	rio,	la Regione
si a	vval	e delle	e Age	nzie r	egionali 🛚	e dell'Aut	orità	di Bacino.		•	3

# Art. 2 Oggetto.

- 1. Le funzioni in materia di difesa del suolo e delle coste, servizi sociali, attività culturali, lavoro, formazione professionale, agricoltura, protezione civile, attività produttive, turismo, sport e politiche giovanili sono trasferite alla Regione con i relativi beni, risorse umane e finanziarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della L. 56/2014, nonché del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014 (Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali) e da essa attribuite in conformità ai principi di adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà (3).
- 2. La Regione, previa approvazione da parte della Giunta regionale delle intese interistituzionali raggiunte nell'Osservatorio regionale di cui al comma 91, articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) provvede con legge all'attribuzione delle funzioni oggetto di riordino, ai sensi dell'articolo 1, comma 89, della I. 56/2014 <sup>(4)</sup>.
- 3. A seguito del trasferimento delle funzioni, la Giunta regionale adotta, ove necessario, proposte di legge e modifiche di piani e programmi per adeguare la legislazione e la programmazione di settore.
- 4. La Regione, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di sua competenza, regola le forme di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti, anche al fine di facilitare l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione da parte dei cittadini, favorendo ove possibile la modalità dello sportello unico.

5. La Giunta regionale approva, anche sulla base delle proposte e delle osservazioni delle autonomie locali, delle organizzazioni sindacali, delle categorie produttive e, per i procedimenti di propria competenza, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un programma annuale di semplificazione rivolto a materie di particolare interesse per lo sviluppo economico, territoriale e sociale della regione.

- 6. La Regione Puglia, anche attraverso confronto con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ricolloca il personale trasferito a seguito della attribuzione delle funzioni, perseguendo la valorizzazione delle competenze e delle professionalità, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera a), della L. 56/2014; i fondi per il trattamento accessorio dell'ente di provenienza sono ridotti e quelli di destinazione incrementati secondo quanto previsto dal comma 10.
- 7. Il personale addetto a funzioni regionali per cui è previsto il collocamento in quiescenza entro il 31 dicembre 2016, resta alle dipendenze dall'amministrazione di provenienza ed è utilizzato, fino alla cessazione dal servizio, dagli enti cui sono attribuite le funzioni, previa convenzione e con oneri a carico dell'ente utilizzatore.
- 8. Il personale della polizia provinciale non riallocato, è trasferito ai comuni, singoli o associati, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 6 agosto 2015, n. 125 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali). Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 125/2015, le Province e la Città metropolitana di Bari concordano con i Comuni del territorio, singoli o associati, le modalità di avvalimento immediato del personale da trasferire secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato).
- 9. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio, la Regione e gli altri enti individuati per la attribuzione delle funzioni incrementano i rispettivi tetti di spesa di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2007) o l'analogo limite formazione del previsto dai rispettivi ordinamenti, di un importo pari al costo del personale trasferito per l'esercizio delle funzioni a tali enti attribuite, destinando le risorse derivanti dalla cessazione del personale a tempo indeterminato degli anni 2014 e 2015 che, ai sensi dell'articolo 1, comma 424, della L. 190/2014, non si calcolano al fine del rispetto del tetto di spesa, alle mobilità del restante personale soprannumerario delle Province e della Città metropolitana di Bari fino a completa ricollocazione.
- 10. Le risorse finanziarie corrispondenti alle voci fisse e variabili del trattamento economico accessorio, nonché la progressione economica orizzontale del personale trasferito, alimentano fondi a esso esclusivamente destinati, nell'ambito delle risorse decentrate del personale dirigenziale e non dirigenziale. La Regione e gli altri enti individuati incrementano il proprio fondo in misura pari alle risorse relative al personale trasferito ai sensi della presente legge, per l'esercizio delle funzioni, al fine di garantire l'invarianza finanziaria; la Città metropolitana di Bari e le Province riducono del medesimo importo le risorse e i fondi di rispettiva competenza. La Regione e gli altri enti decurtano il proprio fondo per il trattamento accessorio a seguito di trasferimento del proprio personale ad altro ente in conseguenza della attribuzione di funzioni.

11. La Regione favorisce e promuove la gestione associata delle funzioni comunali e le associazioni volontarie per la gestione di servizi, anche se non obbligatoriamente erogabili mediante gestione associata. Incentiva le Unioni e le fusioni di Comuni, anche per incorporazione di Comuni contigui e di quelli obbligati alla gestione delle funzioni fondamentali.

- (3) Comma così modificato dall'art. 12, comma 1, lettera a), L.R. 15 febbraio 2016, n. 1, a decorrere dal 19 febbraio 2016.
- (4) Comma così sostituito dall'art. 12, comma 1, lettera b), L.R. 15 febbraio 2016, n. 1, a decorrere dal 19 febbraio 2016.

# **Art. 3** Funzioni oggetto di riordino (5).

- 1. La Regione, nel rispetto dell'articolo 1, commi 46 e 89, della L. 56/2014, può attribuire le funzioni non fondamentali alle Province, ai Comuni e alle loro associazioni e alla Città metropolitana di Bari, previa intesa interistituzionale da raggiungere nell'ambito dell'Osservatorio regionale, in conformità e in attuazione dei principi di adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà di cui al dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione.
- 2. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, da parte delle Province e della Città metropolitana di Bari, è oggetto di apposita convenzione tra Regione e enti interessati disciplinante l'assegnazione del personale regionale, le funzioni attribuite e le modalità di svolgimento delle stesse, il cui onere rimane a carico della Regione.
- 3. La Regione favorisce e promuove l'esercizio da parte delle Province e della Città metropolitana di Bari delle funzioni indicate dall'articolo 1, comma 88, della L. 56/2014, nonché di ulteriori funzioni per lo svolgimento delle quali i Comuni intendano avvalersi di intese con le Province.
- (5) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 23 marzo 2016, n. 325*.

# Art. 4 Funzioni oggetto di riordino riservate alla Regione.

- 1. Sono riassegnate esclusivamente alla Regione le funzioni di vigilanza già conferite alle Province e non riallocate ai sensi dell'articolo 3 e, in particolare, i compiti di vigilanza sulle funzioni non fondamentali assegnate ai Comuni e loro associazioni, alle Province e alla città metropolitana di Bari, nelle materie di competenza legislativa regionale.
- 2. Le funzioni in materia di politiche attive del lavoro continuano a essere esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana di Bari fino alla data di entrata in vigore delle riforme di settore.
- 3. La Regione, ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4, della L. 125/2015, disciplina con successiva legge regionale, attraverso l'istituzione del Servizio regionale di

27/9/2017

**FulShow** vigilanza, le funzioni di polizia provinciale e la collocazione del relativo personale. Art. 5 Decorrenza dell'esercizio delle funzioni attribuite. 1. Le funzioni oggetto di riordino sono esercitate dall'ente attributario a decorrere dalla data di trasferimento del personale, dei beni e delle relative risorse, fatto salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più provvedimenti, la Giunta regionale individua la decorrenza dell'esercizio delle singole funzioni, del trasferimento del personale, dei beni e delle risorse, previa informativa alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I provvedimenti di cui al comma 1, possono graduare la decorrenza dell'esercizio delle funzioni contestualmente al trasferimento effettivo del personale e delle risorse finanziarie e strumentali connesse, in modo da completare il processo di riordino entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 6 Norma transitoria. 1. Fino al completamento del processo di trasferimento, le funzioni oggetto di riordino continuano a essere esercitate dagli enti titolari alla data di entrata in vigore della legge, in conformità al principio di corrispondenza fra le funzioni attribuite e le risorse umane, strumentali e finanziarie a tal fine assegnate. **Art. 7** Criteri generali per l'individuazione delle risorse. 1. La Giunta regionale, nel rispetto della disciplina prevista dell'articolo 1, comma 96, della L. 56/2014, della L.R. 36/2008, nonché delle relazioni sindacali previste

dalla normativa vigente, stabilisce i criteri e le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali connesse al riordino delle funzioni di cui alla presente legge, nel rispetto delle disposizioni degli articoli 6 e 12.

### **Art. 8** Conclusione dei procedimenti amministrativi in corso.

Fatto salvo quanto diversamente stabilito da specifiche disposizioni, i procedimenti amministrativi in corso alla data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni oggetto di riordino sono conclusi dall'ente subentrante, il quale succede di diritto anche nei rapporti processuali.

#### Art. 9 Associazioni e fusioni di comuni.

- 1. L'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni con popolazione complessiva di almeno cinquemila abitanti ai sensi del comma 28 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, nonché delle ulteriori funzioni comunali, è attuato secondo le disposizioni del succitato decreto-legge 78/2010, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e della L. 56/2014 (6).
- 2. La Giunta regionale, nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione annuale e pluriennale, stabilisce misure di primalità per incentivare, favorire e promuovere le gestioni associate delle funzioni e dei servizi di area vasta. I contributi regionali e nazionali sono destinati a incentivare associazioni e fusioni di comuni secondo l'ordine di gradualità previsto agli articoli 11 e 12 della L.R. 34/2014 e con le modalità indicate dalla medesima legge regionale.
- (6) Comma così sostituito dall'art. 12, comma 1, lettera c), L.R. 15 febbraio 2016, n. 1, a decorrere dal 19 febbraio 2016.

# Art. 10 Società partecipate.

- 1. La Regione favorisce il riordino delle partecipazioni societarie delle Province mediante misure premiali: a tal fine le Province e la Città metropolitana di Bari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, formano il Piano di ricognizione dei propri enti, agenzie e società partecipate.
- 2. Il Piano di ricognizione, adottato dai rispettivi organi di gestione, individua le società che svolgono servizi di rilevanza economica e quelle che hanno a oggetto le funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 1, comma 85, della 1. 56/2014.
- 3. Il Piano contiene, per le Province e per la Città metropolitana di Bari, il programma di dismissione delle partecipazioni in società che hanno a oggetto servizi e funzioni estranei alle competenze di cui rispettivamente all'articolo 1, commi 44 e 85, della L. 56/2014.
- 4. Il Piano illustra le modalità e i tempi di attuazione del programma di dismissione ed è corredato da una relazione tecnica.
- 5. Nel rispetto delle disposizioni statali in materia, i proventi derivanti dalla dismissione delle partecipazioni di cui al comma 3 sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno.
- 6. La Giunta regionale disciplina le misure premiali connesse agli interventi di cui ai commi 3, 4 e 5, anche nell'ambito delle azioni previste per il rispetto del patto di stabilità interno.

# Art. 11 Disposizioni finali.

- 1. Le funzioni oggetto di riordino di cui all'articolo 2 sono trasferite agli enti subentranti entro il 30 luglio 2016.
- 2. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, decorso il quale la Regione esercita il potere sostitutivo, i Comuni provvedono agli adempimenti necessari per l'effettivo esercizio delle funzioni attribuite.
- 3. L'esercizio del potere sostitutivo nei confronti degli Enti locali viene esercitato dalla Regione con le seguenti modalità:
- a) invito della Regione all'Ente locale a relazionare, in merito all'inadempimento, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione;
- b) nel caso di mancato riscontro nel termine di cui sopra, ovvero di rilevata inadempienza al provvedimenti conclusivo richiesto, la Regione comunica all'Ente locale inadempiente, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI), l'avvio del procedimento sostitutivo diffidando l'Ente ad adempiere entro il termine di dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione;
- c) il Presidente della Giunta regionale, decorso inutilmente il termine di cui alla lettera b), nomina un commissario ad acta per l'adozione degli atti e dei provvedimenti conclusivi, individuandolo tra i dirigenti e i funzionari regionale competenti per materia. Il commissario ad acta si avvarrà della collaborazione dell'Ente locale interessato.

#### Art. 12 Norma finanziaria.

- 1. A seguito delle intese inter istituzionali concordate nell'ambito dell'Osservatorio regionale, la Giunta regionale, a norma delle vigenti disposizioni in materia di ordinamento contabile delle Regioni, promuove le conseguenti iniziative legislative, anche in riferimento alle coperture finanziarie, relativamente agli interventi previsti nelle intese medesime.
- 2. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1 concorrono eventuali finanziamenti dell'Unione europea, statali o derivanti da atti di programmazione negoziata, nei limiti e secondo le modalità indicati dalle normative vigenti.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.